



konsu

ma

Il magazine per i consumatori in Alto Adige

Guida assicurazione auto

Le insidie dell'assicurazione auto

Tariffe convenienti

Danni: cosa fare?

Motocicletta, triciclo e camper

In viaggio sicuri





Il team redazionale di questa edizione (da sinistra): Aldo Bottarin, Petra Markart, Anita Rossi, Evi Keifl

konsu^{ma}

Il magazine per i consumatori in Alto Adige

Guida assicurazione auto

Indice

1.0 Il contratto assicurativo

- 1.1 **Il fabbisogno assicurativo** - Assicurazione auto, i come e i perché2
- 1.2 **Polizza auto** - Chi paga, per chi e per cosa?6
- 1.3 **Garanzie accessorie** - Assicurati per ogni evenienza.....8
- 1.4 **Formule tariffarie** - Bonus-Malus ecc.....11
- 1.5 **Stipulazione del contratto** - Controllare, controllare e ancora controllare12
- 1.6 **Scadenza del premio** - Le trappole dell'avviso di scadenza...13
- 1.7 **Un'assicurazione vantaggiosa** - Chi può scegliere parte avvantaggiato14
- 1.8 **Preventivi** - Confrontare le offerte17
- 1.9 **Assicurazioni particolari e sconti** - Soluzioni intelligenti20
- 1.10 **Assicurazioni dirette online** - Sempre più popolari21
- 1.11 **Disdetta del contratto** - Fuori subito!23

2.0 Danni e reclami

- 2.1 **Comportamento in caso di sinistro** - Incidente, che fare? ...25
- 2.2 **Sinistri all'estero con un veicolo straniero** - Lontani da casa - cosa si deve fare?32
- 2.3 **Sinistro in Italia con un veicolo straniero** - Stranieri! - Cosa fare?33
- 2.4 **Valutazione del danno** - Pagare, prego!34
- 2.5 **Noie con l'assicurazione** - Non resta che reclamare.....37
- 2.6 **Conciliazione** - Meglio evitare di litigare.....39
- 2.7 **Vie legali** - Mi serve un avvocato?40
- 2.8 **Frodi assicurative** - Da "marachella" a reato41

3.0 Tasse

- 3.1 **Bollo di circolazione** - Fisco a bordo42
- 3.2 **Dichiarazione dei redditi** - Risparmiare sulle tasse con la polizza auto.....42

4.0 Sicurezza nella circolazione stradale

- 4.1 **Seggiolini auto per bambini** - Quando il meglio è appena sufficiente43
- 4.2 **Gravidanza** - Mi allaccio la cintura di sicurezza o no?44
- 4.3 **Animali** - In viaggio con cane e gatto.....44

5.0 Non solo auto

- 5.1 **Scooter, motocicli, apecar** - In sella alla libertà.....45
- 5.2 **Camper** - Un'assicurazione giusta e conveniente47

6.0 Informazioni utili

- 6.1 **Glossario**.....47

Impressum:

"konsu^{ma}" - Il magazine per i consumatori in Alto Adige è un supplemento a „Pronto Consumatore - Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti Nr. 57/2004".

Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive

Editore: Centro Tutela Consumatori Utenti, Via Dodiciville, 2 Bolzano
 Tel. +39 0471 975597
 Fax +39 0471 979914
 info@centroconsumatori.it,
 www.centroconsumatori.it
 Registrazione: Tribunale di Bolzano n. 7/95 del 27/02/1995
 Direttore responsabile: Walther Andreas
 Redazione: Evi Keifl, Dott.ssa Anita Rossi, Dott.ssa Petra Markart, Aldo Bottarin
 Foto: Alessandro Scremin
 Traduzioni: Dott.ssa Michela Caracristi, Dott.ssa Claudia Marsilli
 Coordinazione & grafica: ma.ma promotion

PRESENTAZIONE

Care lettrici, cari lettori,

da un decennio il Centro Tutela Consumatori Utenti dell'Alto Adige (CTCU) opera in difesa dei consumatori. Dall'inizio dell'attività, oltre 120.000 persone hanno usufruito dei nostri servizi di consulenza, informazione, assistenza e aiuto all'autoaiuto. I successi riscossi ci hanno indotto a raccogliere le nostre conoscenze e le vostre esperienze, al fine di diffonderle a un pubblico ancora più vasto. Con il contributo finanziario del Ministero delle Attività Produttive inauguriamo così KONSUMA, il bimestrale per i consumatori dell'Alto Adige che sarà disponibile da oggi e fino alla fine del 2005 in tutti i punti di consulenza del CTCU e nelle edicole della provincia. Naturalmente anche la rivista risponde ai nostri principi cardine, ossia indipendenza, obiettività e orientamento pratico. Ogni numero sarà dedicato a un tema specifico, con l'obiettivo di agevolare le vostre decisioni in materia di consumi e di aiutarvi a fare le scelte più convenienti.



Negli ultimi anni le assicurazioni auto sono state uno dei temi ricorrenti delle nostre consulenze. Così abbiamo pensato di cominciare proprio da questo argomento e analizzarlo più da vicino. In Italia il mercato RC auto produce un fatturato annuo di 17,6 miliardi di euro (2003) con una tendenza al rialzo che, secondo gli ultimi rilevamenti, si attesta sul +6 %. Leader del settore, con una quota di mercato pari al 93 %, sono le agenzie assicurative tradizionali, l'1 % delle polizze viene invece acquistato in banca e poco meno del 6 % attraverso le compagnie che operano a distanza, soprattutto via internet.

Il mercato delle assicurazioni auto non gode certo di buona reputazione tra i consumatori italiani. Nel 2000 oltre 30 grandi compagnie del settore sono state multate dall'Antitrust per aver attuato politiche di cartello. La liberalizzazione delle tariffe disposta dall'UE dieci anni or sono non ha sortito i risultati sperati, vale a dire il miglioramento delle prestazioni e l'abbassamento dei premi. Dal 1994 ad oggi, abolito il controllo nazionale, il prezzo medio delle polizze è anzi più che raddoppiato. Come se non bastasse, la libertà concessa alle compagnie nella predisposizione dei contratti ha ulteriormente ridotto la trasparenza. Il primo numero di KONSUMA costituisce dunque una guida al complesso universo delle assicurazioni auto, nell'auspicio di far chiarezza e aiutare i consumatori a districarsi nella „selva oscura“ di questo importante settore del vivere quotidiano.

Walther Andreus

Direttore del Centro Tutela Consumatori Utenti

1.1 IL FABBISOGNO ASSICURATIVO

Assicurazione auto, i come e i perché

La legge lo dice chiaro e tondo: chiunque sia proprietario di un'auto deve essere in possesso di un'assicurazione RC auto. L'obbligo vale in tutta l'UE. Ciononostante vi sono enormi differenze sul mercato assicurativo sia a livello di copertura del danno che di prezzo. Cosa bisogna sapere prima di cercare concretamente l'assicurazione auto più adatta?

Assicurarsi è un dovere

Dal 1970 l'assicurazione auto è diventata obbligatoria in Italia. Chi da allora circoli in **auto, autocarro, motocicletta, ciclomotore e natante** senza assicurazione, rischia sanzioni pesanti e multe salate e può darsi che il veicolo gli venga pure confiscato. L'assicurazione è obbligatoria anche se un veicolo non viene più usato e viene lasciato in un luogo pubblico o in un parcheggio pubblico. Da parte loro le compagnie assicuratrici non possono respingere alcuna richiesta di assicurazione, a seguito della responsabilità civile obbligatoria per legge.

Storia e sviluppi in Italia

Il fondamento giuridico è dato dalla **legge n. 990 del 24 dicembre 1969**, recante „assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti“. L'ha integrata la legge 39/1977 e negli ultimi anni essa è stata leggermente modificata da varie leggi e provvedimenti tesi alla liberalizzazione del mercato assicurativo e ad una maggiore trasparenza.

La **liberalizzazione** del mercato dell'assicurazione auto è stata avviata nel 1994. Non ha portato le riduzioni di prezzo che ci si attendeva anzi, inizialmente vi sono stati addirittura dei notevoli rincari. Per tale ragione il settore dell'assicurazione auto è finito spesso sotto il tiro sia dell'autorità antitrust che delle organizzazioni di tutela dei consumatori. Anche se ultimamente le cose sono cominciate a cambiare, soprattutto grazie ad Internet e alla possibilità da esso offerta di confrontare facilmente i prezzi.

Cosa copre la RC auto?

Ai sensi delle disposizioni contrattuali sono risarciti **i danni a cose e persone terze o alle persone trasportate nel veicolo assicurato, solo fino al massimale concordato. I conducenti sono gli unici a non ricevere alcun risarcimento danni** in caso di colpa né dall'assicurazione RCA propria né da quella della controparte. Se lo si desidera, è possibile tutelarsi per gli eventuali danni alla propria persona di cui si risulti responsabili con un'assicurazione aggiuntiva

(si veda a pagina 8). Qualora invece il sinistro sia causato dalla controparte, l'assicurazione RCA di quest'ultima paga normalmente un risarcimento danni. Qualora la colpa sia ripartita tra entrambe le parti coinvolte nell'incidente, l'assicurazione RCA paga il danno del sinistro in misura proporzionale alla ripartizione della colpa.

Le assicurazioni non sono tutte uguali

Vi sono differenze non solo a livello di prezzo ma anche di massimale e di clausole della copertura assicurativa, condizioni contrattuali e garanzie aggiuntive. Nel confrontare i prezzi bisogna quindi prestare assolutamente attenzione a quanto viene fornito e alla qualità delle prestazioni offerte. Perché è così complessa questa materia? Perché ogni contratto prevede obblighi e diritti diversi, perché vi sono innumerevoli imprese di assicurazione e ora anche diversi canali di vendita: oltre alle „vecchie“ agenzie sono entrati in scena tutta una serie di intermediari assicurativi e non ultimi di assicuratori online, che cavalcano abilmente il fenomeno „Internet“.



Il traffico e le sue cifre

In Italia circolano 45 milioni di auto: si tratta della massima densità a livello europeo, con 79 auto ogni 100 abitanti e 137 auto per chilometro di strada. Se prendiamo, a titolo di paragone, la Germania, le auto ogni 100 abitanti sono 61,5, 110 ogni km; in Francia: 60 auto per 100 abitanti e 40 al km; in Gran Bretagna: 48 ogni 100 abitanti e 76 al km.

Brutta valutazione per l'Italia anche per quanto riguarda la propria rete stradale e la relativa manutenzione, in presenza di un intensissimo traffico merci su gomma – tutti indicatori questi di un maggior rischio di incidenti. E le cifre lo confermano: circa 4,5 milioni di incidenti stradali l'anno coperti dalle assicurazioni, 900.000 feriti e 8.000 morti. Preoccupa il fatto che i danni alle persone siano in aumento: in Italia si è passati dal 9,9% del 1990 al 22%

del 2000. La tendenza vale anche per l'Alto Adige, anche se in tono minore.

In Alto Adige ci sono 51 auto ogni 100 abitanti. Il traffico lungo l'autostrada del Brennero è di 18 milioni di auto l'anno. 2.090 sono gli incidenti* (2001) sulle strade altopianeggianti con 2.793 feriti e 97 morti. Le aree urbane sono le più pericolose dal punto di vista del traffico, seguite dalle autostrade e dalle statali e infine dalle provinciali. La maggior parte degli incidenti coinvolgono due o più veicoli. La fascia d'età più a rischio è quella fra i 25-44 anni (42%), seguiti da quella da 15-24 anni (27%). Una curiosità a latere: la massima densità di traffico è registrata sulla Mebo (rilevazione effettuata a Vilpiano), con oltre 26.000 veicoli al giorno, seguono Castelfirmiano, Pineta, Sinigo, Cardano nord, Marleno e S. Lorenzo. Le strade di accesso ai centri urbani sono i punti nevralgici della rete stradale.

**Fonte: annuario Astat 2003. I dati si riferiscono al 2001. L'Astat rileva solo gli incidenti con danni alle persone ma non quelli con soli danni materiali.*

Fabbisogno assicurativo nel settore auto: cosa è importante?

La legge italiana prevede per la RCA un **massimale minimo** di 774.685,35 euro. Le associazioni dei consumatori **raccomandano però un massimale di almeno 3 milioni di euro**. E' attualmente in preparazione una direttiva UE con la quale gli Stati membri si impegnano ad elevare in modo significativo la copertura assicurativa per danni a cose e persone e a prevedere un massimale minimo obbligatorio di 6 milioni di euro.

E' anche importante sapere che l'assicurazione RCA non copre i seguenti costi:

- danni causati **volontariamente**
 - **i costi conseguenti** all'incidente come quelli per un'auto sostitutiva; qualora i lavori di riparazione in officina si protraggano a lungo sono risarciti molto raramente e bisogna dimostrare che l'assicurato necessita urgentemente dell'auto
 - **danni causati da animali trasportati** (ad es. se il cane salta dal finestrino aperto e causa un incidente).
- Bisogna però anche sapere che l'assicurazione RC copre i danni causati a terzi durante la circolazione dalla caduta di oggetti trasportati nell'auto e sull'auto (ad es. sci, pacchi ecc.).

Fabbisogno assicurativo generale

Avete un quadro d'insieme delle diverse polizze stipulate dalla vostra famiglia? Prima di optare per una nuova assicurazione o di considerare garanzie aggiuntive per la vostra assicurazione auto, dovrete verificare contro quali rischi ed eventi siete già tutelati. Infatti: **una protezione doppia spesso non equivale ad una protezione migliore!**

In caso di sinistro il risarcimento da parte delle compagnie assicuratrici non è mai superiore al valore della cosa il giorno dell'incidente, anche se sono state stipulate più polizze per la stessa cosa. La situazione è diversa per le assicurazioni infortuni, la diaria o l'assicurazione sulla vita. In questo caso il diritto al risarcimento deriva dal relativo contratto e in caso di stipula di più polizze può essere accumulato per la stessa copertura.

! **NOTA BENE:** qualora per la stessa tutela si stipolino più contratti presso diverse imprese, la legge e il contratto prevedono l'obbligo di comunicarlo.

Protezione, non solo per le auto

Ma cosa accade quando altri soggetti circolanti – **ciclisti, pedoni o animali domestici** – provocano incidenti con danni a cose e/o persone? Anche in questi casi si può – ma non si deve obbligatoriamente – tutelarsi dal pericolo di dover far fronte a richieste di risarcimento danni elevatissime, con **un'assicurazione di responsabilità civile privata**.

Essa copre, fino al massimale assicurato, danni che l'assicurato e il suo nucleo familiare provocano nella loro vita privata (figli, partner, animali domestici, personale domestico ecc.). Oltre ai danni usuali causati dalla proprietà e/o conduzione dell'appartamento sono coperti anche danni provocati praticando hobby, sport a livello amatoriale e per strada (ad es. se voi o i vostri figli investite in bicicletta un pedone o se il vostro cane scappa, corre in strada e provoca un incidente stradale). Un'assicurazione RC di questo tipo è indispensabile. Ma attenzione: verificate esattamente le garanzie prestate, l'estensione territoriale e il massimale assicurato!

Con una direttiva UE sull'assicurazione RCA in futuro potrebbero esservi anche più garanzie per pedoni e ciclisti vittime di incidenti stradali.

E attenzione ...

... **alla clausola esclusioni e rivalsa**. Si tratta di condizioni contrattuali che limitano una copertura di rischio o addirittura la escludono. In caso di sinistro gli assicurati potrebbero avere una brutta sorpresa. Il danno infatti viene sì risarcito ai terzi che lo hanno subito ma in un secondo momento la compagnia si rifà sull'assicurato. Di cosa si tratta? Sono casi in cui il conducente ha infranto la legge. Normalmente nell'assicurazione RCA si hanno questo tipo di ipotesi di clausola di rivalsa:

- guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

- guida senza patente o con patente scaduta
- danni a terzi e agli occupanti il veicolo se il loro numero supera quello previsto nel libretto di circolazione
- guida di veicoli con pneumatici non a norma di legge
- guida di veicoli con motore modificato
- utilizzo del veicolo per corse e gare
- guida di veicoli non sottoposti a revisione.

Alcune assicurazioni coprono il danno solo se chi ha provocato l'incidente sia il conducente indicato nel contratto. Per essere valide però, tutte queste limitazioni devono essere indicate nel contratto.

Anche la clausola di franchigia potrebbe "fare lo sgambetto" ad alcuni assicurati: si intende la franchigia in caso di danni.

Prima di sottoscrivere un contratto con queste caratteristiche chiedete spiegazioni dettagliate ed eventualmente che determinate clausole vengano tolte dal contratto.



Clausole contrattuali, alcuni esempi

(...) Clausole di esclusione di responsabilità civile

La garanzia di Responsabilità Civile Auto non è operante in caso di uso e/o guida del veicolo in violazione alle disposizioni di legge (vedi Garanzia di Responsabilità Civile Auto). Le condizioni Guida Unico e guida esperta comportano nel caso di sinistri causati da soggetti non autorizzati alla guida una rivalsa fino a 2.500,00 Euro. (vedi condizioni contrattuali).

(...) Durata

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. ... tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza predisposta da ...

(...) Possibilità di mantenere la classe di merito

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A, oppure il coniuge in regime di comunione di beni, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, conservando la classe di merito. Nel caso di furto totale, il proprietario può beneficiare della classe di merito della polizza per un nuovo veicolo di sua proprietà, entro un anno dalla data di denuncia del furto.

(...) 1. Termine di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno; il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni.

(...) Rivalsa

Azione esercitata da ... nei confronti dell'assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

(...) 1. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a fatti o dati che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a ... elementi che comportino un aggravamento del rischio relativamente alle garanzie prestate.

(...) 2. Rinuncia al diritto di rivalsa (esempio di ... per l'auto)

C'è unanimità sul fatto che l'efficacia della tutela assicurativa presuppone il possesso di una regolare patente di guida. Ciò premesso, l'assicuratore rinuncia – in deroga a quanto sopra espresso – al proprio diritto di rivalersi sul proprietario o conducente dell'automobile assicurata se

- il conducente è sì in possesso della patente di guida richiesta nello specifico ma – non intenzionalmente - non ne ha richiesto il rinnovo. L'assicuratore farà tuttavia uso del proprio diritto di rivalsa se la patente di guida - per qualsivoglia ragione - non sarà rinnovata dall'autorità a ciò preposta entro sei mesi dall'insorgenza del caso assicurativo.
- Il conducente ha superato l'esame teorico e pratico per ottenere la patente di guida e la sua successiva emissione è stata formalmente confermata. Il conducente è tenuto a produrre la prova del superamento dell'esame. L'assicuratore farà tuttavia uso del proprio diritto di rivalsa se la patente - per qualsivoglia ragione - non viene emessa.

(...) La rinuncia vale anche:

- se il conducente all'insorgenza del caso assicurativo si trovava in uno stato alterato da alcol o sostanze stupefacenti ovvero sia stato punito ai sensi dell'articolo 186 del decreto legge del 30.04.1992, n. 285 (codice della strada).
- nel caso di danni a terzi se causati da figli minorenni o incapaci del proprietario del veicolo in caso esso sia stato usato senza che egli ne fosse a conoscenza. Sono equiparati ai figli minori e incapaci del proprietario del veicolo le persone che convivono con lui e di cui gli sia stata assegnata la tutela.



1.2 POLIZZA AUTO

Chi paga, per chi e per cosa?

Con la legge 990/1969 è stata introdotta in Italia l'assicurazione RCA per i veicoli a motore. Da allora il contrassegno di assicurazione esposto sul parabrezza è il segno visibile che il veicolo è assicurato per danni a terzi. I dettagli dell'assicurazione sono riportati nel contratto assicurativo, chiamato anche semplicemente „polizza“.

L'assicurazione RCA copre la responsabilità civile verso terzi e questo implica il risarcimento da parte dell'assicurazione del danno cagionato a persone e cose coinvolte in un incidente con un veicolo a motore.

L'assicurazione RCA copre i danni fino al massimale assicurato. Il Centro Tutela Consumatori Utenti raccomanda di fissarlo sufficientemente alto. Si suggerisce un massimale di almeno 3.000.000 euro.

Sono esclusi da tale copertura i danni sia alle persone

che alle cose del conducente del veicolo responsabile dell'incidente, che non riceverà alcun risarcimento dall'assicurazione RCA. I conducenti possono coprire il proprio rischio con un **contratto aggiuntivo** che però non ha nulla a che fare con l'assicurazione RCA. Si tratta di un'assicurazione generale contro gli infortuni e di un'assicurazione in caso di morte. Le prestazioni di queste assicurazioni sono inquadrate in modo completamente diverso rispetto alla RC. Il rischio è coperto solo parzialmente, sono coperti solo i danni alle persone e anche questi solo in base alle limitazioni contrattuali.

Per i passeggeri dell'auto che provoca l'incidente la copertura assicurativa vale solo per il danno alla persona e non per i danni alle cose. Non si risarciscono quindi ad esempio gli occhiali rotti del passeggero a fianco del conducente.

Per le assicurazioni aggiuntive non andrebbero stipulati contratti pluriennali e prima di stipulare un contratto si dovrebbe richiedere una consulenza indipendente.

Le parti contraenti

Le parti di un contratto assicurativo sono la compagnia assicuratrice da un lato e l'assicurato dall'altro. L'assicurato è chi firma il contratto e paga alla scadenza. L'assicurato non deve coincidere necessariamente col proprietario del veicolo e neppure col conducente. La garanzia è operante per danni causati da qualunque conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato. Vi sono delle eccezioni solo nel caso di un cosiddetto contratto „personalizzato“. (si veda a pagina 20) In caso di sinistro rispondono però in solido conducente e proprietario. „In solido“ significa che il danneggiato può scegliere di chiedere l'intera somma di risarcimento dei danni sia al proprietario che al conducente. (Art. 2054 Codice civile, terzo comma) Il proprietario può sottrarsi a tale responsabilità se è in grado di dimostrare che il veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà.

Il contratto

Il contratto scritto con cui si stipula un'assicurazione viene anche chiamato polizza. Questa polizza assicurativa deve riportare i dati anagrafici delle parti contraenti, i dati e la targa del veicolo, le garanzie (le „coperture“, come la RC, l'incendio, il furto), i cosiddetti „massimali previsti“, eventuali clausole sulla franchigia, l'ammontare del premio assicurativo e la durata.

È importante che gli assicurati forniscano i dati esatti.

Qualora ciò non accada, l'assicurazione può agire in caso di sinistro in via di regresso.

Si raccomanda di depositare una copia del libretto dell'auto al momento della stipula del contratto, al fine di evitare successivamente dei malintesi.

Il contrassegno di assicurazione

Al momento della stipula di un'assicurazione RCA, l'assicurato riceve un piccolo contrassegno che riporta il nome della compagnia assicuratrice, la targa del veicolo o il

numero di telaio, la scadenza e il tipo di veicolo. Il contrassegno va esposto (esclusivamente!) sul parabrezza del veicolo non appena si è sottoscritto o rinnovato il contratto. In caso di sinistro sarà possibile ricavare dal contrassegno il nome della compagnia assicuratrice.

La scadenza

La durata di un contratto di assicurazione RCA è di un anno. Entra in vigore alle ore 24.00 del giorno della stipula (pagamento del premio). Sono possibili in casi eccezionali delle durate inferiori però questi contratti costano di più! Nel caso di contratti di durata inferiore la compagnia assicuratrice non deve emettere un attestato di rischio (si veda di seguito).

Il contratto assicurativo scade se il premio non viene pagato nei termini convenuti. E' vero che la copertura del danno è assicurata per 15 giorni dallo scadere del termine (ciò vale solo per i contratti che si rinnovano tacitamente) ma solo se entro tale periodo il contratto viene rinnovato e quindi viene pagato il premio. *(si veda a pagina 23)*

La validità territoriale

Le assicurazioni RCA stipulate in Italia valgono in tutta l'UE e anche in Svizzera, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e nel Principato di Monaco. Tuttavia, si raccomanda comunque di portare con sé la cosiddetta carta verde quando ci si reca all'estero. Si tratta di un documento contrattuale riconosciuto a livello internazionale. Al di fuori dell'UE vale solo per i paesi che hanno riconosciuto il sistema della carta verde. Il Ministero degli Esteri fornisce informazioni aggiornate in merito all'indirizzo www.viaggiasesicuri.mae.aci.it oppure www.ucimi.it.

L'attestato di rischio

La compagnia assicuratrice emette un cosiddetto attestato di rischio allo scadere annuale della polizza RCA. Si tratta essenzialmente di un elenco degli incidenti degli ultimi cinque anni e lo stato attuale della classe Bonus-Malus. Tale attestato è importante nel momento in cui si passa ad un'altra compagnia in modo che si possa essere collocati nella classe Bonus-Malus giusta. L'attestato deve essere emesso dalla compagnia almeno tre giorni lavorativi prima della data di scadenza.

L'assicurazione non è tenuta a emettere un attestato di rischio nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno
- contratti rescissi anticipatamente (vendita, rottamazione del veicolo)
- mancato pagamento di un premio
- contratti sospesi.

Cosa bisogna fare se ...

... si vende il veicolo?

In questo caso l'assicurato può trasferire il contratto in essere ad un altro veicolo di sua proprietà. La compagnia assicuratrice sostituisce il vecchio contratto con uno nuovo e riprende la classe Bonus-Malus del precedente. Ciò accade nella maggior parte dei casi.

E' però anche possibile trasferire il contratto assicurativo assieme al veicolo ad un nuovo proprietario. In questo caso entrambe le parti sono tenute a comunicare immediatamente il passaggio all'assicurazione. Il nuovo proprietario assume la classe Bonus-Malus del vecchio proprietario fino alla successiva scadenza, dopodiché viene stipulato un nuovo contratto che parte dalla classe Bonus -Malus 14.

... si rottama il veicolo?

In caso di rottamazione del veicolo il proprietario ha il diritto di vedersi rimborsare il premio rimanente, detratte le tasse. Entro un anno il contratto assicurativo può essere esteso ad un veicolo di proprietà della stessa persona con la stessa classe Bonus-Malus.

... il veicolo viene rubato?

Se il veicolo rubato non viene più ritrovato il proprietario non ottiene il rimborso del premio per il restante periodo assicurativo. Egli può stipulare per un nuovo veicolo un nuovo contratto alle condizioni della vecchia classe Bonus-Malus, ma solo con la stessa compagnia.

... il veicolo non viene utilizzato per molto tempo?

E' possibile sospendere un'assicurazione RCA solo per un periodo massimo di dodici mesi. Può essere necessario farlo se un veicolo non viene utilizzato a lungo. In caso di sospensione, il contrassegno di assicurazione (si veda sopra) deve essere restituito alla compagnia assicuratrice. Se si riattiva il contratto, si ha una proroga della sua durata pari al periodo di sospensione (ma solo se il contratto è stato sospeso per almeno 3 mesi). Attenzione: non tutti i contratti prevedono la sospensione!

La disdetta del contratto

(si veda a pagina 23)



1.3 GARANZIE ACCESSORIE

Assicurati per ogni evenienza

Lo dice il nome stesso: non si tratta di condizioni previste dalla legge, bensì di garanzie facoltative. Possono essere utili per alcuni, ma superflue per altri.

E in quanto accessorie, comportano una maggiorazione dei costi per l'assicurato e devono essere chiaramente specificate nel contratto.

Furto: l'assicurazione RC auto non copre il furto o la rapina del veicolo. L'apposita garanzia deve essere espressamente concordata e copre i danni materiali a seguito di furto, danneggiamento o distruzione del veicolo o di sue parti. Attenzione: autoradio e simili sono generalmente esclusi, salvo loro espressa menzione nel contratto con indicazione del valore posseduto al momento della stipula. Non sono compresi nemmeno i danni o il furto di oggetti trasportati nell'automobile. Per i veicoli dotati di allarme elettronico a vigilanza satellitare, in caso di furto occorre dimostrare che in quel momento a) l'impianto era in funzione, b) il contratto di vigilanza satellitare era valido e c) il furto è stato commesso in una zona coperta da tale servizio (diritto di rivalsa). Nel 2003, su 250.000 automobili circolanti in Alto Adige sono stati denunciati o è stata presentata denuncia contro ignoti per 99 casi di furto (*fonte: Tribunale di Bolzano*).

Incendio: questa garanzia copre i danni alla propria autovettura derivanti da incendio o esplosione. Le cause dell'incendio possono essere dovute a fattori esterni come fulmini o esplosione di carburante, ma anche a fattori interni come cortocircuiti dell'impianto elettrico o surriscaldamento del motore. Anche in questo caso sono esclusi gli oggetti trasportati nell'automobile (attrezzi sportivi, indumenti, valige e loro contenuto ecc.). Alcune compagnie assicuratrici estendono gratuitamente la copertura della RC auto ai danni cagionati a terzi da incendio o esplosione, e ciò anche quando questi non siano la conseguenza di un incidente automobilistico.

Calamità naturali: specifica garanzia accessoria che copre i danni al veicolo cagionati da fenomeni quali grandine, cicloni (con vento d'intensità superiore a 8° della scala Beaufort), alluvioni, terremoti, frane, valanghe ecc.

Eventi sociopolitici: garanzia contro i danni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e vandalismo ecc. Operante a patto che l'assicurato non partecipi a tali eventi.

Rottura dei cristalli: copre le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato, qualora la rottura sia stata cagionata da terzi o da incidente. Normalmente limitata a un solo caso all'anno e fino a un importo massimo da definirsi al momento della stipula.

Gancio-traino e rischio statico: è compreso nella polizza RC auto, ma deve essere denunciato al momento della stipula. Di solito non comporta maggiorazioni del premio. Tutti i rimorchi, al pari dei veicoli a motore, devono essere assicurati contro i rischi statici.

Mentre l'assicurazione auto è un obbligo previsto dalla legge, le garanzie accessorie sono facoltative. Perciò è importante che siano indicate espressamente nel preventivo e poi nel contratto e che i relativi costi siano specificati a parte e in dettaglio. Solo così, infatti, è possibile operare un confronto prezzo-prestazioni tra proposte di più compagnie assicuratrici. Un fatto non trascurabile, considerato che proprio in quest'ambito esistono enormi differenze di prezzo. Estremamente conveniente può rivelarsi acquistare la polizza RC presso una compagnia e le garanzie accessorie presso un'altra.

Garanzia kasko: copre i danni al proprio veicolo a prescindere dalla responsabilità o dalla colpa nell'incidente. Sono esclusi i danni cagionati intenzionalmente dall'assicurato o dai suoi familiari. Prima di stipulare una polizza kasko leggere attentamente le clausole di delimitazione. La kasko è disponibile in due forme: la forma totale (collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento) copre i costi dei veicoli o parti di essi danneggiati o distrutti a seguito di incidente con altri veicoli, di urto e di ribaltamento a prescindere dalle responsabilità dell'assicurato. La forma parziale (collisione) copre soltanto i danni derivanti da incidente con un altro veicolo identificato.



Infortunati del conducente: poiché l'assicurazione auto obbligatoria prevede soltanto il risarcimento dei danni materiali e personali subiti da terzi, il conducente è l'unico a non essere indennizzato – qualora sia il responsabile dell'incidente. In questo caso può essere utile una garanzia accessoria. Il CTCU consiglia di stipulare un'assicurazione infortunati specifica che, oltre ai danni da incidenti automobilistici, copre anche quelli conseguenti ad altri tipi di infortunio.

Responsabilità civile dei trasportati: l'assicurazione auto non copre i danni arrecati a terzi dai trasportati, per es. nel caso provochino un incidente aprendo una portiera del veicolo.

Tutela giudiziaria: tale garanzia prevede il rimborso delle spese per perizie e assistenza legale qualora l'assicurato sia costretto a difendere i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, per es. in caso di mancato o insufficiente risarcimento dei danni subiti, per tutelarsi da richieste eccessive di terzi danneggiati o per farsi rappresentare da un avvocato nella causa penale conseguente all'imputazione di omicidio colposo nell'incidente stradale. Il CTCU consiglia di stipulare una polizza di tutela giudiziaria separata dalla polizza auto rivolgendosi a una compagnia specializzata nel ramo. Tali compagnie, infatti, offrono contratti che abbracciano una sfera di ipotesi più ampia del solo incidente stradale. Inoltre hanno il non trascurabile vantaggio di essere estranee a conflitti di interessi derivanti dal legame con altre compagnie.

Assistenza e soccorso stradale: in caso di incidente in Italia o all'estero possono insorgere ingenti spese per l'assistenza sul luogo dell'accaduto. La garanzia di assistenza in viaggio contempla svariate prestazioni a seguito di incidente, furto, incendio o guasti gravi, per es.:

- recupero del veicolo in caso di uscita di strada (soccorso stradale)
- traino del veicolo fino all'officina meccanica più vicina
- spese di pernottamento e per il biglietto di viaggio di rientro, qualora la riparazione richieda il fermo del veicolo in officina per più di 24 ore (o simili, a seconda del contratto)
- assistenza telefonica.
- Alcune compagnie forniscono anche il trasporto in autoambulanza o un'autovettura sostitutiva per proseguire il viaggio.

Carta verde: estende la copertura assicurativa ai danni cagionati a terzi a seguito di incidenti all'estero, precisamente nei paesi aderenti alla convenzione internazionale (vedi pag. 7).

Rimborso bollo auto: alcune compagnie comprendono nelle loro prestazioni un parziale rimborso del bollo auto nel caso di rottamazione del veicolo a seguito di incidente, furto o altro evento accidentale che lo renda in qualche modo inidoneo alla circolazione. Il rimborso è limitato alla parte di tassa che non può più essere „utilizzata“. Per esempio: se l'assicurato paga a gennaio un bollo auto annuale di 120 euro e in maggio incorre in un incidente con danno totale, la compagnia assicuratrice gli rimborsa 70 euro.

Altre garanzie: per es. danni a terzi in caso di incendio del veicolo assicurato, perdita delle chiavi, danni causati da minori al volante, trasporto fino al più vicino ospedale a seguito di incidente, danni ai rivestimenti interni del veicolo durante il trasporto di feriti o malati, spese per duplicato della patente e del libretto di circolazione in caso di perdita (furto, incendio ecc.), rimborso della parte di premio assicurativo non utilizzata a seguito di furto del veicolo, ripristino airbag a seguito di incidente e altro ancora.

A cosa prestare attenzione?

1. Nel caso di garanzie contro calamità naturali, eventi sociopolitici, furto, incendio o kasko è molto importante provvedere all'adeguamento annuale del valore commerciale del veicolo assicurato (mediante l'invio di un'autodichiarazione al proprio assicuratore). Altrimenti si continuerà a pagare il premio fissato inizialmente, malgrado il deprezzamento annuale del veicolo; nel caso di sinistro, l'assicurazione farà tuttavia riferimento al valore commerciale al momento dell'accaduto (secondo i listini di Quattroruote, Eurotax ecc.).
2. Richiedere una certa garanzia accessoria non basta.

Bisogna che la copertura assicurativa, vale a dire tutti gli ipotetici danni assicurati e tutte le clausole di esclusione, siano indicate per iscritto e fino all'ultimo dettaglio.

3. Normalmente le compagnie assicuratrici associano il diritto di rivalsa o determinate esclusioni alle garanzie accessorie. Valutate con attenzione se il premio richiesto sia commisurato alle prestazioni offerte.

4. Altro aspetto importante da chiarire è se la polizza copre tutte le parti dell'automobile, per es. se comprende i danni da effrazione nel caso di furto di oggetti dal veicolo o i costi per una nuova immatricolazione nel caso di furto del veicolo.

5. Controllate se le garanzie accessorie sono a pagamento. Non è affatto raro che l'una o l'altra compagnia offra alcune di esse gratuitamente.

IMPORTANTE: queste garanzie non sono obbligatorie!

- La stipula di un'assicurazione RC auto non può essere subordinata all'acquisto di altre garanzie. Ciò vale soprattutto per l'assicurazione infortuni del conducente e per la tutela giudiziaria. Non fatevi propinare garanzie accessorie che non desiderate. E soprattutto: non firmate contratti supplementari a lunga scadenza!

Come orientarsi?

È consigliabile seguire il principio della „catastrofe“ (vale a dire del maggior danno ipotizzabile):

1. I rischi che avverandosi condurrebbero ad un disastro in termini finanziari vanno assolutamente coperti da una garanzia assicurativa!
2. I rischi che invece potrebbero causare perdite relativamente sopportabili possono rimanere tranquillamente scoperti. Il consumatore accorto accantona del capitale che eventualmente tornerà comodo per fronteggiare tali evenienze, e che comunque matura nel tempo degli interessi.

Rapportato all'assicurazione dell'autovettura, questo principio suggerisce di non stipulare quasi nessuna copertura accessoria, a meno che la perdita del mezzo di trasporto rappresenti per il bilancio familiare una difficoltà insormontabile. Purtroppo anche i premi troppo elevati pretesi dagli assicuratori per tali garanzie accessorie confermano il principio sopra esposto.

1.4 FORMULE TARIFFARIE

Bonus-Malus ecc.

E' vero che nel sistema assicurativo italiano vi sono diverse formule tariffarie per l'assicurazione auto ma quella in assoluto più diffusa è la cosiddetta „Bonus-Malus“. Singole compagnie offrono poi altre formule.

Formula tariffaria Bonus-Malus

Il 95 % delle polizze auto si basano sul sistema Bonus-Malus che prevede 18 classi assicurative ufficiali („CIP“). Ad ogni scadenza il veicolo passa ad un'altra classe, a seconda del numero di incidenti:

nessun incidente nel periodo assicurativo:
abbassamento di **una** classe

un incidente nel periodo assicurativo:
innalzamento di **due** classi

due incidenti nel periodo assicurativo:
innalzamento di **cinque** classi

tre incidenti nel periodo assicurativo:
innalzamento di **otto** classi

Le compagnie assicuratrici sono libere di gestire un proprio sistema interno oltre a quello ufficiale. Ogni classe interna Bonus-Malus deve però corrispondere ad una classe ufficiale in modo tale che la classe possa essere mantenuta qualora si passi ad un'altra assicurazione.

IMPORTANTE: la classe Bonus-Malus è riferita al proprietario del veicolo! In caso di cessione della proprietà, il contratto può essere quindi trasferito ad un altro veicolo dello stesso proprietario.


Formula tariffaria con franchigia fissa ed assoluta

Come già dice il termine „franchigia fissa ed assoluta“, con questa formula tariffaria l'assicurato partecipa al risarcimento danni. L'ammontare della partecipazione è definito nel contratto.

Formula tariffaria 4R

Questa formula tariffaria è applicata solo dalla compagnia Lloyd Adriatico. L'importo della franchigia è una percentuale del premio annuo (premio imponibile) e si adegua alla frequenza dei sinistri. Per il neo assicurato la franchigia è pari al 100 % del premio imponibile. Dopo due anni di guida senza incidenti la franchigia scende al 50 %, dopo altri due anni al 25 %. Dopo un incidente la franchigia ritorna al 100 %. I costi di questa formula tariffaria sono maggiori di quelli per la formula con franchigia fissa e assoluta.

La formula „Nuova 4R“ invece è una forma mista di franchigia e Bonus-Malus (si veda di seguito).



Bonus-Malus + franchigia

Questa formula tariffaria è un misto dei due sistemi. Se si inserisce una franchigia nel sistema Bonus-Malus, il premio assicurativo costa meno. Inoltre gli incidenti in cui l'importo del danno è ridotto non si ripercuotono sulla classe Bonus-Malus se il danno rientra nell'importo della franchigia. Il passaggio ad una classe Bonus-Malus più favorevole non è quindi messo a rischio nel caso di tanti piccoli incidenti se i danni sono coperti dalla franchigia.

Le franchigie sono possibili per quasi tutti i tipi di assicurazione e fanno risparmiare molto sul premio. Fatevi rilasciare delle offerte in merito e confrontatele!

Tabelle delle regole evolutive autovetture

Classe di collocazione in base ai sinistri "assegnati"					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



1.5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Controllare, controllare e ancora controllare

Leggere attentamente il contratto in ogni sua parte prima di firmare, non farsi scoraggiare dal ginepraio delle clausole e, eventualmente, affidarsi alla consulenza di un esperto. A colloquio con Petra Markart e Aldo Bottarin, consulenti del Centro Tutela Consumatori Utenti in materia di assicurazioni RC auto.

Cosa consigliate ai consumatori prima della stipula di una polizza auto?

Regola n. 1, valutare l'entità della copertura assicurativa: ricercate una polizza che garantisca una somma assicurata non inferiore a **2,5/3 mln di Euro**. Regola n. 2, controllare scrupolosamente il contratto: verificate se l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato ebbrezza o con patente scaduta, oppure se sono previste esclusioni particolari. Verificate anche se la copertura vale per tutti i conducenti idonei alla circolazione (ossia in possesso di regolare patente di guida), o quantomeno valutate la convenienza di tale condizione in funzione delle vostre esigenze. Soprattutto nel caso di contratti via internet controllate

inoltre se il contratto prevede il diritto di rivalsa in caso di infortunio provocato da un conducente di età inferiore ai 25 anni (vedi pag. 20). La nostra massima recita così: **"la polizza migliore non è la meno costosa in assoluto, bensì quella che garantisce la copertura più ampia al prezzo più conveniente"**.

Che fare, allora, quando ci viene sottoposto un contratto contenente clausole sgradite o incomprensibili?

Fintanto che il contratto non è firmato c'è sempre la possibilità di ridefinire o modificare questo o quel dettaglio, comprese le clausole standard. Se invece una clausola dovesse risultare ambigua, la legge privilegia l'interpretazione a favore del consumatore o del cliente.

Perché il CTU raccomanda di non fornire informazioni inesatte all'assicurazione?

La compagnia assicuratrice calcola il livello di rischio e quindi il premio sulla base di una serie di risposte fornite dal cliente. Nel caso di dichiarazioni che a posteriori si rivelano inesatte e che avrebbero determinato un innalzamento del rischio e quindi del premio, l'assicuratore risarcisce il danno ma può chiedere all'assicurato la restituzione della differenza rispetto al suo profilo di rischio reale. L'assicurato è tenuto inoltre a **comunicare immediatamente l'eventuale cambio di residenza**: il luogo di residenza è infatti uno dei fattori che influiscono sulla determinazione del premio. L'omessa comunicazione dà diritto all'assicuratore di esigere dall'assicurato la parziale restituzione della somma versata a titolo di risarcimento.

Esistono sconti sulle polizze RC auto?

Dopo la liberalizzazione delle tariffe di questo ramo assicurativo, ogni compagnia può stabilire autonomamente l'entità dei premi. A questi si possono poi applicare ulteriori sconti. Riduzioni sì o no, in definitiva dipende dal giudizio del singolo consumatore e dalle politiche tariffarie adottate dalle varie compagnie. Se con il rinnovo annuale della polizza lo sconto non viene più applicato, ne consegue un aumento del premio che, eventualmente, dà diritto all'assicurato di recedere dal contratto.

Dopo che si è controllato attentamente il contratto, cosa comporta la firma?

Una volta esaminati tutti i documenti e le condizioni di polizza si passa alla firma, che tuttavia non rende ancora operante l'assicurazione! Solo dopo il pagamento del premio la compagnia è tenuta a consegnare o inviare all'assicurato il contrassegno e il certificato di assicurazione, nonché a fornirgli il prospetto per la denuncia di sinistro o modulo blu (CID). Prima di uscire dal garage con l'automobile e mettersi in strada, è indispensabile applicare il contrassegno sul parabrezza in modo che sia visibile dall'esterno e tenere in automobile il certificato assicurativo (provvedendo a farne una copia da conservare a casa).

ULTIMI CONSIGLI prima della firma

- Consegnate una copia del libretto di circolazione alla compagnia assicuratrice.
- Verificate che i dati contenuti nel contratto corrispondano a quelli del libretto di circolazione e che il codice fiscale sia esatto.
- Leggete con particolare attenzione le „clausole di esclusione e rivalsa“.
- Controllate che non siano state aggiunte garanzie o prestazioni accessorie indesiderate (tutela giudiziaria, incendio e furto ecc.). Le compagnie non possono subordinare la RC auto a queste forme di copertura facoltative.
- Per risparmiare, scegliete il pagamento annuale anziché semestrale.
- La franchigia è senz'altro da prendere in considerazione poiché comporta riduzioni anche considerevoli del premio. Spetta però a voi valutare se preferite risparmiare sul premio annuale o sul risarcimento dei danni nell'eventualità di un incidente.
- Controllate se, alla scadenza, il contratto si estingue automaticamente o se è previsto il tacito rinnovo (in tal caso attenzione al termine di 30 giorni per la disdetta). Questo dato è importante soprattutto qualora si intenda cambiare compagnia assicuratrice.

I doveri dell'assicurato

Nell'adempimento del contratto, l'assicurato è tenuto a osservare il „comune dovere di diligenza“ previsto dal codice civile. Al fine di non incorrere in controversie o sanzioni pecuniarie egli deve

1. pagare puntualmente i premi assicurativi
2. fornire informazioni esatte e comunicare immediatamente eventuali variazioni (soprattutto in caso di cambio di residenza)
3. inviare all'assicuratore la denuncia di sinistro entro tre giorni dall'accaduto.

inviare gli avvisi di scadenza: i clienti si scordano di rinnovare la polizza e – senza saperlo – non sono più assicurati.

Innanzitutto la cosa più importante: le compagnie non sono tenute a comunicare la scadenza di una polizza assicurativa. Se lo fanno comunque, ciò fa parte della loro politica commerciale. Questo però può trasformarsi in una trappola per l'assicurato se l'assicurazione improvvisamente cessa questo „servizio“ o se vende contemporaneamente un nuovo prodotto.

Caso e trappola n. 1:

La mancata comunicazione della scadenza potrebbe essere intenzionale da parte della compagnia assicuratrice al fine di avere un pretesto per disdire il contratto assicurativo. Qualora l'assicurato, abituato a ricevere l'avviso, si dimentichi di pagare, il contratto viene infatti sciolto. Ciò accade soprattutto per i contratti che non risultano lucrativi per le compagnie, ad es. nel caso di contratti molto vecchi con buone condizioni per l'assicurato.

Caso e trappola n. 2:

Al contrario l'invio degli avvisi di scadenza si trasforma in un affare per l'assicurazione nel caso in cui essi contengano contestualmente un'offerta per la stipula di un nuovo contratto assicurativo. All'assicurazione RC auto si aggiunge così semplicemente un'assicurazione di tutela giudiziaria e/o un'assicurazione infortuni per il conducente.

L'importo complessivo da versare per il contratto in essere e per quello nuovo è già calcolato e spesso l'assicurato non si accorge neppure della maggior differenza da pagare.

Generalmente da qualche parte è scritto a caratteri piccoli che si tratta solo di un'offerta. A causa della scarsa trasparenza di queste offerte gli assicurati versano l'intero importo. La conseguenza è che sono assicurati senza volerlo e non sanno neppure per cosa. In genere i contratti vengono spediti per posta a casa dopo l'avvenuto pagamento, per la sottoscrizione. Solo allora l'assicurato ha modo di accorgersi di quanto incautamente accettato.

Caso e trappola n. 3:

E' ormai un vizio ampiamente diffuso quello di addebitare le spese postali per l'invio dell'avviso di scadenza. L'assicurazione non ha alcun diritto di farlo!

Per tutti e tre i casi vale come regola generale: non basarsi sul sollecito dell'assicurazione ma annotarsi le scadenze e pagare i premi effettivamente dovuti o disdire i contratti quando si ritiene di farlo.

1.6 SCADENZA DEL PREMIO**Le trappole dell'avviso di scadenza**

Quando le assicurazioni mandano un avviso di scadenza non lo fanno sempre e solo per amore dei propri clienti. Spesso vi abbinano la vendita di un nuovo contratto. E viceversa, le assicurazioni si liberano dei contratti indesiderati smettendo improvvisamente di



Da quando nel 1995 sono entrate in vigore le direttive europee in materia di assicurazioni (n. 90/618/CEE, 90/232/CEE, 84/5/CEE, 72/166/CEE) il mercato assicurativo è stato liberalizzato in tutta Europa. Il cuore di questo intervento è stata la liberalizzazione dei prezzi e delle condizioni delle assicurazioni. Fino al 1995 essi erano regolamentati da uno specifico organo amministrativo cosicché nel mercato assicurativo esisteva di fatto un monopolio.

Quelli però che si attendevano dalla liberalizzazione una maggiore concorrenza e quindi un abbassamento del livello delle tariffe sono rimasti (in un primo tempo) delusi. Inizialmente si sono avuti - soprattutto nel campo dell'assicurazione RCA - aumenti massicci dei premi e limitazioni a livello di condizioni assicurative. Solo negli ultimissimi anni si è affermata nel campo della RC auto una certa concorrenza (che ci si attendeva e auspicava in relazione ai premi, alle condizioni e ai servizi).

Tuttavia il libero mercato delle assicurazioni richiede molta più iniziativa da parte dei clienti. Mentre in precedenza non c'era alternativa al fatto di affidarsi ad un'agenzia o ad un agente, ora i clienti devono innanzitutto imparare a venire a capo delle nuove regole del gioco del mercato liberalizzato. In pratica questo significa non affidarsi più all'agente che assiste tutta la famiglia, spesso da generazioni, e che si è sempre occupato di scadenze e liquidazione dei danni. Anche la polizza RC auto è diventata un prodotto commerciale. Prima dell'acquisto, e quindi della stipula del contratto, è opportuno guardarsi attorno, cercare altre offerte, confrontarle tra loro e infine anche contrattare per ottenere le condizioni migliori.

Le compagnie assicuratrici che si erano protette a lungo da un mercato concorrenziale si adeguano lentamente alla nuova realtà. Una spinta importante a favore della concorrenza l'hanno data gli assicuratori online (si veda a pag. 21). La loro comparsa sul mercato ha portato differenze di prezzo notevoli e così i propositi della liberalizzazione sono diventati definitivamente realtà.

Sta ora ai consumatori cogliere le opportunità. Chi si informa, confronta e consulta Internet può risparmiare molto. Una consulenza indipendente offre ancora qualcosa in più e il check-up dell'assicurazione auto del Centro Tutela Consumatori Utenti fuglia gli ultimi dubbi (si veda il questionario pag. 19).

1.7 UN'ASSICURAZIONE VANTAGGIOSA

Chi può scegliere parte avvantaggiato

Il mercato delle assicurazioni è liberalizzato da quasi dieci anni. Le compagnie assicuratrici hanno sfruttato l'apertura del mercato per aumentare le tariffe. La risposta dei consumatori deve essere „confrontare“. Se si cerca abbastanza a lungo e si confronta si può sicuramente beneficiare della liberalizzazione.

Profili assicurativi:

Confrontare le stesse offerte

Per confrontare tra loro le offerte delle compagnie assicuratrici si utilizzano i cosiddetti „profili“. In questi profili si elencano le caratteristiche degli assicurati: sesso, età, numero di sinistri ecc. Sulla base del profilo che più si avvicina alla propria situazione si possono poi confrontare le varie offerte. Il Centro Tutela Consumatori Utenti ha fatto la prova su un campione in base a sei diversi profili. I prezzi si riferiscono all'agosto del 2004.

Profilo A

Di sesso maschile, 18 anni di età, celibe, residente a Bolzano, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro per la prima volta col sistema Bonus-Malus (classe di entrata 14).

Da economico a molto costoso	
COMMERCIAL UNION	866,00	ARCADIRECT (online)	1.254,00
GENERALI	971,00	DIALOGO(online)	1.298,30
LLOYD ITALICO	1.028,00	AURORA ASSICURAZIONI	1.395,00
TORO	1.053,00	ONLINEAR(online)	1.464,41
NUOVA TIRRENA	1.092,00	GENIALLOYD(online)	1.529,00
UNIPOL	1.135,00	ZURITEL(online)	2.001,97
ZURIGO	1.183,00	DIRECT LINE(online)	2.360,04

Di sesso femminile, 18 anni di età, nubile, residente a Bolzano, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro per la prima volta col sistema Bonus-Malus (classe di entrata 14).

UNIPOL	747,00	ZURIGO	929,00
LLOYD ITALICO	755,00	DIALOGO(online)	1.011,5
COMMERCIAL UNION	810,00	ARCADIRECT(online)	1.061,00
NUOVA TIRRENA	832,00	GENIALLOYD(online)	1.070,00
TORO	833,00	ONLINEAR(online)	1291,72
GENERALI	841,00	ZURITEL(online)	1.786,42
AURORA ASSICURAZIONI	914,00	DIRECT LINE(online)	2.150,94

Profilo B

Di sesso maschile, 28 anni di età, celibe, residente a Bolzano, guida da 10 anni senza incidenti, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 4).

Da economico a molto costoso	
DIALOGO(online)	287,90	LLOYD ITALICO	423,00
GENIALLOYD(online)	351,00	ZURITEL(online)	423,81
GENERALI	352,00	ZURIGO	440,00
AURORA ASSICURAZIONI	390,00	NUOVA TIRRENA	464,00
UNIPOL	395,00	DIRECT LINE(online)	491,92
COMMERCIAL UNION	396,00	ONLINEAR(online)	499,96
TORO	417,00	ARCADIRECT(online)	592,00

Di sesso femminile 28 anni di età, nubile, residente a Bolzano, guida da 10 anni senza incidenti, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 4).

DIALOGO(online)	287,90	ONLINEAR(online)	392,37
GENIALLOYD(online)	302,00	COMMERCIAL UNION	396,00
GENERALI	352,00	ZURIGO	407,00
LLOYD ITALICO	355,00	NUOVA TIRRENA	422,00
UNIPOL	358,00	ZURITEL(online)	428,06
TORO	361,00	DIRECT LINE(online)	467,32
AURORA ASSICURAZIONI	364,00	ARCADIRECT(online)	469,00

Profilo C

Di sesso maschile, 35 anni di età, coniugato, residente a Bolzano, guida da 17 anni senza incidenti, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 01).

Da economico a molto costoso	
DIALOGO(online)	221,40	GENERALI	316,00
GENIALLOYD(online)	253,00	TORO	323,00
AURORA ASSICURAZIONI	257,00	NUOVA TIRRENA	335,00
COMMERCIAL UNION	269,00	DIRECT LINE(online)	358,41
ONLINEAR(online)	292,39	ZURITEL(online)	369,42
LLOYD ITALICO	302,00	ZURIGO	378,00
UNIPOL	305,00	ARCADIRECT(online)	397,00

Di sesso femminile, 35 anni di età, coniugata, residente a Bolzano, guida da 17 anni senza incidenti, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 01).

DIALOGO(online)	221,40	GENERALI	316,00
AURORA ASSICURAZIONI	243,00	NUOVA TIRRENA	318,00
GENIALLOYD(online)	251,00	DIRECT LINE(online)	318,59
COMMERCIAL UNION	269,00	TORO	323,00
ONLINEAR(online)	292,39	ARCADIRECT(online)	358,00
LLOYD ITALICO	302,00	ZURIGO	360,00
UNIPOL	305,00	ZURITEL(online)	369,42

Profilo D

Di sesso maschile, 21 anni di età, celibe, residente a Bolzano, guida da 2 anni e ha avuto 1 incidente, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 15).

Da economico a molto costoso	
COMMERCIAL UNION	1.299,00	GENERALI	1.534,00
ZURIGO	1.305,00	ARCADIRECT(online)	1.581,00
NUOVA TIRRENA	1.355,00	AURORA ASSICURAZIONI	1.679,00
DIALOGO(online)	1.400,00	ZURITEL(online)	1.837,09
LLOYD ITALICO	1.475,00	ONLINEAR(online)	1.990,32
UNIPOL	1.500,00	DIRECT LINE(online)	2.822,69
TORO	1.509,00	GENIALLOYD(online)	2.888,00

Di sesso femminile, 21 anni di età, nubile, residente a Bolzano, guida da 2 anni e ha avuto 1 incidente, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) per un massimale di 3 milioni di euro col sistema Bonus-Malus (classe 15).

UNIPOL	987,00	COMMERCIAL UNION	1.215,00
NUOVA TIRRENA	1.031,00	ARCADIRECT(online)	1.338,00
LLOYD ITALICO	1.087,00	DIALOGO(online)	1.400,00
AURORA ASSICURAZIONI	1.106,00	ONLINEAR(online)	1.757,57
TORO	1.107,00	ZURITEL(online)	1.804,35
GENERALI	1.146,00	GENIALLOYD(online)	2.254,00
ZURIGO	1.155,00	DIRECT LINE(online)	2.679,78

Profilo E

Di sesso maschile, 45 anni, coniugato, residente a Bolzano, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) con il Bonus-Malus per un massimale di 3 milioni di euro (classe 18 a causa di vari incidenti negli ultimi 3 anni).

Da economico a molto costoso	
LLOYD ITALICO	1.510,00	ARCADIRECT(online)	2.298,00
TORO	1.547,00	ZURIGO	2.367,00
COMMERCIAL UNION	1.563,00	ONLINEAR(online)	2.419,58
UNIPOL	1.741,00	DIRECT LINE(online)	2.668,53
NUOVA TIRRENA	1.818,00	GENIALLOYD(online)	2.911,00
GENERALI	1.943,00	AURORA ASSICURAZIONI	3.782,00
DIALOGO(online)	2.065,30		

Di sesso femminile, 45 anni, coniugata, residente a Bolzano, assicura un veicolo a benzina (1.200 cc³) con il Bonus-Malus per un massimale di 3 milioni di euro (classe 18 a causa di vari incidenti negli ultimi 3 anni).

LLOYD ITALICO	1.510,00	ARCADIRECT(online)	2.183,00
TORO	1.547,00	ZURIGO	2.343,00
COMMERCIAL UNION	1.563,00	ONLINEAR(online)	2.419,58
UNIPOL	1.741,00	DIRECT LINE(online)	2.808,89
NUOVA TIRRENA	1.818,00	GENIALLOYD(online)	2.911,00
GENERALI	1.943,00	AURORA ASSICURAZIONI	3.707,00
DIALOGO(online)	2.065,30		

Per tutti i profili:

Professione: impiegato/a

Data di nascita: 1 gennaio

In possesso della patente dall'età di: 18 anni

www.genertel.it · www.genialloyd.it · www.zuritel.it
www.directline.it · www.arcadirect.it · www.royal.it

Precisazioni:

Non tutte le compagnie assicurative online prevedono una somma assicurativa massimale nell'importo di 3 Mio. Euro, pertanto sono stati inseriti i seguenti importo assicurativi massimali:

ARCA DIRECT	3,5 Mio Euro
DIALOGO	3.615.198,29 Euro
DIRECT LINE	3.615.198,29 Euro
GENIALLOYD	2,5 Mio Euro

1.8 PREVENTIVI

Richiederli e confrontarli

Per poter confrontare tra loro le offerte delle diverse compagnie, esse devono essere anche effettivamente confrontabili. La pratica però dimostra che le clausole, le condizioni e le prestazioni sono così diverse tra loro che per l'utente "comune" confrontare già solo tre contratti è un vero rebus. Si risolve questo problema utilizzando un modello di lettera già pronto per un preventivo, elaborato dai consulenti assicurativi del CTCU. (veda modello di lettera pag. 18)

Preventivi

Il CTCU vi viene in aiuto

A fronte di un contributo spese di 10 euro, il CTCU calcola per voi la polizza auto più conveniente. Il questionario riportato di seguito rileva tutti i dati importanti per trovare il più vantaggioso contratto assicurativo su misura per voi. Spedite o mandate via fax il questionario compilato al CTCU, versate l'importo di 10 euro sul conto bancario (O di Otranto) O 060 4511 6130 0000 0097 000 e riceverete l'esito del confronto per posta. (veda questionario pag. 19)

Assicurarsi presso compagnie straniere?


„Posso stipulare la mia assicurazione RCA anche in un altro paese dell'UE?“

Di fronte ai costanti rincari delle assicurazioni RCA da parte delle compagnie assicuratrici italiane, molti consumatori si domandano sempre più spesso se non vi sia la possibilità di stipulare un contratto più vantaggioso in un altro paese dell'UE. La risposta attualmente è „ni“.

Dopo il recepimento della terza direttiva UE sui contratti assicurativi (ad eccezione delle assicurazioni sulla vita) la legge n. 990/1969 prevede che il contratto per l'assicurazione RC auto sia stipulato con una "qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazioni di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli". Per poter sapere quali sono le imprese autorizzate, basta consultare la Gazzetta Ufficiale.

Le imprese italiane ed estere per poter offrire i propri prodotti sul mercato italiano devono soddisfare i seguenti requisiti:

- la società ha la propria sede legale in Italia o si tratta di un'impresa di un altro paese dell'UE o di un paese terzo con una sede secondaria in Italia;
- se l'impresa non ha una sede legale in Italia né una sede secondaria o un'altra sede stabile ed esercita quindi la propria attività come offerente dei cosiddetti "liberi servizi", essa deve soddisfare tutta una serie di altri requisiti



prescritti dalla legge. Fra questi sono particolarmente importanti un rappresentante autorizzato in Italia per la liquidazione dei danni e un rappresentante fiscale. Tutte le imprese di assicurazioni note che offrono polizze RCA sul mercato italiano soddisfano i requisiti indicati. Ci sono solo poche imprese straniere che intervengono come prestatori di servizi, così che in pratica in Italia non sono disponibili contratti RCA offerti ad esempio in Germania, Austria o Gran Bretagna e che potrebbero essere molto interessanti per i consumatori italiani.

Lo sapevate?

L'Istituto per la vigilanza ISVAP è a caccia costantemente delle "pecore nere" che operano sul mercato assicurativo italiano. Nel 2002 ha scoperto non meno di sei compagnie assicuratrici che non avevano alcuna autorizzazione a lavorare in Italia o che non esistevano affatto. Si tratta di: Royal Adriatico, Europe Insurance, Marketrends Insurance, Alias Assicurazioni, Nuova Assitalia S.p.a., Link Assicurazioni.

MODULO PER LA RICHIESTA DI UN PREVENTIVO GRATUITO RC AUTO

Dati richiedente

Cognome _____ Nome _____
 Indirizzo _____ Cap _____
 Comune _____ Tel.casa _____
 Tel.uff _____ Fax _____ E-Mail. _____

Dati veicolo

Veicolo: Autovettura Motociclo Ciclomotore Camper Autocarro
 Leasing: Si No
 Uso: Privato Si No
 Marca _____ (p. es... toyota)
 Modello _____ (p. es... yaris)
 Allestimento esatto _____ (p. es... 5 porte)
 Anno immatricolazione _____ Mese immatricolazione _____ Cavalli fiscali _____
 Alimentazione: Benzina Diesel Altro
 Garage: Si No Antifurto: Si No Percorrenza annua km _____
 Airbag: 0 1 2 2+ Gancio traino: Si No

Dati conducente abituale

Sesso: maschio femmina società
 Cognome _____ Nome _____
 Indirizzo _____ C.A.P. _____ Città _____
 Tel. _____ Data di nascita _____ Anno conseguimento patente _____
 Ha familiari conviventi di età compresa fra i 14 ed i 25 anni abilitati alla guida del veicolo:
 No Si (età di tali familiari) _____
 Comune di residenza _____ Prov _____
 Utilizzo del veicolo: privato lavoro

Dati copertura assicurativa:

Data effetto polizza _____
 Mai assicurato Classe di bonus attuale (CIP)* _____
 Polizza in franchigia Da quanti anni con franchigia _____
 N° sinistri causati nell'ultimo anno _____
 da quanti anni non causa sinistri _____
 Pagamento: Annuale Semestrale Temporaneo per _____ mesi
 Massimale di responsabilità civile (Euro) 775.000 1.050.000 1.500.000 2.500.000
 3.500.000 Illimitato (si consiglia minimo 2.500.000 Euro)

Altre garanzie richieste:

Furto incendio Assistenza stradale Tutela giudiziaria
 Infortuni del conducente Eventi atmosferici Collisione Kasco Eventi socio-politici

* in caso di dubbio chiedere alla propria assicurazione



Verbraucherzentrale Südtirol

Questionario

Socio no si

Possiamo elaborare e tenere in considerazione questo Check solo se il modulo è compilato in ogni sua parte!

Data/Nome socio _____

Nome e cognome _____

Data di nascita _____ **stato di famiglia** _____ **professione** _____

Piazza/via n. _____

Località _____ **CAP:** _____

Da quanti anni ha la patente _____ **assicurato da quanti anni** _____

Ha causato degli incidenti negli ultimi 5 anni _____ **Quale anno?** _____

Indirizzo e-mail _____ **Tel.** _____ **Fax** _____

Classe CIP di provenienza _____ **da quanti anni** _____

Assicurazione/premio annuo attuale _____

Massimale: prego indicare con crocetta 0,775 mio. 1,0 mio. 1,5 mio. 2,0 mio.
 2,5 mio. 3,0 mio. 5,0 mio. 6,0 mio.
 10,0 mio. 25,0 mio. 50,00 mio.

Eta dell'auto anni _____ diesel benzina

Cavalli fiscali _____ **kilowatt** _____ **Turbo** sí no

ABS sí no **airbag guidatore** sí no

airbag passeggero sí no **airbag laterali** sí no

gancio di traino sí no **Cambio automatico** sí no

Tutti i dati vengono raccolti e conservati ai sensi delle tutele previste dalla legge 675/96. A semplice richiesta, è possibile ottenere la cancellazione integrale degli stessi.

_____ data

_____ firma



1.8 ASSICURAZIONI PARTICOLARI E SCONTI

Soluzioni intelligenti

Accanto alle polizze tradizionali, molte compagnie assicuratrici offrono prodotti ad hoc, concepiti per rispondere a esigenze e desideri specifici dei propri clienti oppure limitati alle responsabilità nella guida del solo contraente. Tali soluzioni comportano sconti considerevoli.

Soluzioni su misura

Le possibilità di personalizzazione delle polizze e dei profili tariffari in base a età, sesso, modalità d'impiego e caratte-

ristiche del veicolo sono molte e complesse, ma offrono il vantaggio di soluzioni „su misura“ che permettono di risparmiare parecchio rispetto ai prodotti standard.

Limitando la copertura assicurativa a non più di due persone (sè stessi e un secondo soggetto) si possono ottenere consistenti riduzioni del premio. Ma attenzione: in caso di incidente, se il conducente è persona diversa da quelle indicate nel contratto, la compagnia assicuratrice copre il danno cagionato a terzi, ma può esercitare il diritto di rivalsa esigendo il rimborso della franchigia pattuita.

L'assicurazione per i familiari

Quasi tutte le compagnie offrono condizioni di favore ai familiari del contraente di una polizza. Di tale agevolazione possono usufruire tutte le persone iscritte nello stato di famiglia del contraente. Chi assicura per la prima volta un'automobile dovrebbe quindi informarsi presso la compagnia assicuratrice dei propri familiari, per sapere se applica riduzioni tariffarie di questo tipo. Ad ogni modo vale il consiglio di sempre: prima di sottoscrivere una polizza, richiedete le offerte a più compagnie e confrontate i prezzi!

Categorie particolari di assicurati

Alcune compagnie offrono sconti speciali **per pensionati, iscritti a un sindacato, a un patronato, a grandi associazioni o per i membri di determinate categorie professionali**. Chi possiede una tessera associativa o simili dovrebbe quindi sempre chiedere alla compagnia assicuratrice contattata se applica riduzioni di questo genere.

Donne e RC auto

„Donne al volante, pericolo costante“? A guardare le statistiche, non si direbbe proprio: in Alto Adige, come nel resto del mondo, le donne provocano molti meno incidenti degli uomini. Differenze eclatanti si registrano nel caso di sinistri con morti o feriti: secondo i dati ASTAT, gli incidenti mortali in Alto Adige nel 2001 sono stati 97; in tali circostanze sono deceduti 44 conducenti maschi e 8 conducenti femmine. Lo scarto è considerevole anche nel caso di incidenti con feriti, pari a 2.770 nel 2001, con 1.414 guidatori feriti e 500 guidatrici ferite.

La realtà è dunque ben diversa dai luoghi comuni sulla presunta imperizia femminile al volante: le donne guidano più piano, sono più prudenti e si servono meno dell'auto privata. L'ISTAT rileva che solo un quarto degli incidenti stradali in Italia sono provocati da conducenti donne. Questo dato non è sfuggito alle compagnie assicuratrici, soprattutto a quelle online, che in alcuni casi riservano particolari riduzioni sulle polizze RC auto stipulate dalle loro clienti. Le differenze tariffarie aumentano anche per chi non ha mai provocato incidenti e sono particolarmente consistenti nel caso delle donne giovani, rispetto ai coetanei maschi. Anche in questo caso si raccomanda, come sempre, di richiedere e confrontare più offerte!

1.9 ASSICURAZIONI DIRETTE ONLINE

Sempre più popolari

Agenzia assicurativa, agente di assicurazione, consulenza personale, materiale informativo, segretaria, ufficio – chi stipula un contratto assicurativo paga anche l'intero servizio della compagnia assicuratrice. Con la nuova forma dell'assicurazione diretta online le compagnie hanno ridotto tale servizio a telefono e Internet. Il vantaggio è che i prezzi sono generalmente più convenienti. Lo svantaggio è rappresentato dall'impersonalità dei rapporti e dal fatto che bisogna sapere usare il computer.

Anna Bianchi è orgogliosa di sé perché ha superato la propria soggezione di fronte a PC ed Internet e ha abbandonato il suo vecchio agente assicurativo: ora paga per la propria assicurazione RCA la metà di prima.

Anna è diventata cliente di un'assicurazione online. Dopo essersi fatta inviare via Internet le offerte di sei diverse compagnie e aver scelto la migliore, tutto è si è svolto velocemente: nel giro di qualche ora il suo nuovo contratto era pronto e, dopo aver studiato accuratamente i dettagli, veniva da lei sottoscritto: la nuova copertura RCA era operativo e valido. E anche se Anna dovesse avere un incidente, è fiduciosa: alcuni amici le hanno assicurato che il sinistro viene liquidato dall'assicurazione online senza alcun problema, proprio come da un'agenzia.

Le assicurazioni online sono una risposta delle compagnie assicuratrici al rialzo dei prezzi avvenuto dopo la liberalizzazione del mercato assicurativo nel 1995. Le grandi imprese ora offrono - oltre ai propri prodotti tradizionali tramite agenzia - anche la possibilità di stipulare direttamente contratti assicurativi auto attraverso Internet. Da qui anche il nome „assicurazione diretta”: il contratto viene stipulato direttamente tra impresa e cliente, senza l'agenzia come intermediario. In questo modo le compagnie si risparmiano una struttura amministrativa mastodontica e tale risparmio si ripercuote sulle tariffe. Se è vero che non bisogna pensare a priori che le assicurazioni online costino sempre meno è anche vero che gran parte delle offerte sono nettamente al di sotto degli usuali prezzi di mercato.

- Anche in questo caso la parola d'ordine è „confrontare” e questo confronto deve andare oltre il prezzo. Le condizioni assicurative, le clausole e le esclusioni cambiano da una compagnia all'altra. Così per alcuni assicuratori online il contratto scade automaticamente e di conseguenza viene meno la proroga di 15 giorni del termine di copertura. Inoltre spesso nelle assicurazioni online, a causa di personalizzazioni della polizza (si veda a pagina 20), la copertura del danno vale solo per il conducente assicurato o viene garantita solo per un determinato gruppo di



persone e non per chiunque guidi il veicolo.

- Bisogna anche prestare attenzione alle esclusioni. Se l'assicurazione non rinuncia espressamente al diritto di rivalsa, essa risarcirà sì i terzi danneggiati ma poi agirà in via di regresso contro l'assicurato, ad es. in caso di infrazioni della legge: se si guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe o se si guida senza patente, se si supera il numero di passeggeri consentito o se si utilizza il veicolo in modo contrario a quanto disposto dalle condizioni assicurative (se la polizza ad es. prevede che il conducente non possa avere meno di 25 anni).
- Mentre quando si stipula un contratto attraverso un'agenzia normalmente si ha un contatto personale con l'agente assicurativo che dovrebbe evidenziare i dettagli

importanti, con un assicuratore online bisogna ricavare da soli tali dettagli dal contratto. Per questo è particolarmente importante studiare attentamente il contratto e confrontarlo con altre offerte.

Chi non abbia familiarità con Internet o ci tenga molto a ricevere un'assistenza personale dovrebbe rivolgersi agli assicuratori tradizionali e sfruttare le regole della concorrenza.

Una buona assicurazione online:

Attenzione: in rete si possono trovare offerte poco serie: se avete dei dubbi o perplessità informatevi presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP. Assistenza clienti al numero: 06 42133.000 oppure www.isvap.it.

La compagnia con cui si stipula il contratto diretto deve essere autorizzata in Italia! Informazioni in merito dall'ISVAP. (si veda sopra)

Nel caso in cui la persona di contatto in Internet sia un agente o un broker di assicurazione bisogna controllare se questi sia iscritto all'albo nazionale degli agenti o broker di assicurazione. Offre informazioni in merito il relativo ufficio ISVAP al numero: 06 42133.1

Prima della stipula del contratto la compagnia deve consegnare una nota informativa su supporto cartaceo o elettronico. La nota va letta attentamente poiché contiene informazioni importanti sulla società stessa e sul prodotto.

Dalla nota informativa risulta anche il foro competente in caso di controversie. Qualora questo si trovasse all'estero, si tratterebbe di una clausola abusiva ai sensi dell'art. 1469bis, n. 19 del codice civile.

Prima di sottoscrivere il contratto vanno lette attentamente le condizioni assicurative. Sono voci importanti soprattutto la clausola di rinuncia al diritto di rivalsa, la scadenza del contratto e l'ammontare della somma di copertura.

Il contratto assicurativo deve essere consegnato dalla società su carta. Entro cinque giorni dal versamento del premio vanno consegnati all'assicurato il contrassegno (si veda la pagina: „documenti in auto“) e il certificato. In questo periodo l'assicurato deve esporre sul parabrezza del proprio veicolo al posto del contrassegno la ricevuta dell'avenuto pagamento.

Alcuni assicuratori online concedono un diritto di recesso fino a 14 giorni (ad es. Genialloyd, Onlinear, Directline), posto che in questo periodo non siano stati provocati incidenti. In caso di recesso entro tale termine il premio già pagato viene rimborsato una volta detratte le tasse.



Attualmente operano sul mercato delle assicurazioni online i seguenti assicuratori:

Crowe - Gruppo Lloyd London

Tel. 800-116655 - www.crowe.it

Genertel - Gruppo Generali

Tel. 800-202020 - www.genertel.it

Genialloyd - Gruppo RAS

Tel. 800-999999 - www.genialloyd.it

Zuritel - Gruppo Zürich,

Tel. 800-247247 - www.zuritel.it

Dialogo Assicurazioni - Gruppo La Fondiaria

Tel. 800-066800 - www.dialogo.it

Direct Line - Gruppo Royal Bank of Scotland

Tel. 848-801180 - www.directline.it

Arca Direct - Gruppo Arca

Tel. 045-8181911 - www.arcadirect.it

Onlinear - Gruppo Unipol

Tel. 800-992222 - www.onlinear.it

1.10 DISDETTA DEL CONTRATTO

Fuori subito!

Chi desidera passare ad una compagnia assicuratrice più conveniente, deve disdire tempestivamente il proprio contratto assicurativo in corso. Il legislatore ha però previsto delle regole che influenzano i termini di disdetta anche per le assicurazioni. Se si tengono d'occhio regole e scadenze e si utilizza per la disdetta il modello di lettera (si veda a pagina 27) del Centro Tutela Consumatori Utenti, non si avranno problemi a passare da una compagnia all'altra.

Con la legge n. 57/2001 sull'assicurazione RCA, per i consumatori si sono aperte nuove opportunità di svincolarsi da un contratto assicurativo in essere e di sottoscrivere un altro prodotto, più vantaggioso. L'informazione dei clienti riveste priorità assoluta e così le compagnie assicuratrici devono pubblicare i premi annuali sulle proprie homepages. Inoltre nelle agenzie devono essere disponibili le condizioni esatte delle varie polizze e le tariffe.

Di regola e sempre ai sensi della legge n. 57/2001, il contratto assicurativo deve essere disdetto entro 30 giorni dalla scadenza a mezzo fax o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E' opportuno inviare alla compagnia o all'agenzia la raccomandata con ricevuta di ritorno o il fax un po' prima di quanto richiesto e non aspettare l'ultimo minuto visto che conta come data di riferimento quella di arrivo della comunicazione.

Disdetta in caso di aumento dei premi

Poiché spesso si decide di passare da una compagnia assicurativa ad un'altra in seguito ad un aumento del premio, è essenziale che l'assicurato sia informato tempestivamente di tale aumento. La legge prevede quindi queste regole:

qualora l'aumento del premio superi il tasso d'inflazione programmata, i clienti possono recedere dal contratto fino al giorno della scadenza (il recesso può avvenire anche mediante comunicazione via fax).

Ovviamente gli aumenti dovuti agli incidenti sono esclusi da tale diritto.

Si ha un aumento anche quando il premio è rimasto lo stesso ma sarebbe prevista a livello tariffario una sua diminuzione perché non si sono avuti incidenti. Per calcolare l'aumento in questi casi però l'assicurato ha bisogno delle cosiddette „regole evolutive“. Si tratta delle regole tariffarie delle classi Bonus-Malus dell'assicurazione che normalmente fanno parte del testo del contratto (legge n. 137/2000). In caso di aumenti al di sotto del tasso d'inflazione programmata va controllato nel contratto assicurativo se l'assicurazione sia tenuta o meno a comunicare gli aumenti dei premi.

Nel primo caso i clienti hanno il diritto di essere informati



circa eventuali aumenti di prezzo almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (l'assicurazione deve comunicare l'importo, non solo una percentuale). Se invece il contratto non prevede alcun obbligo di comunicazione scritta, ma solo la pubblicazione delle nuove tariffe in agenzia, l'assicurato può disdire il contratto fino all'ultimo giorno.

I contratti stipulati al telefono o tramite Internet, ad esempio con cosiddette „assicurazioni dirette“ (si veda a pagina 21), di regola scadono da soli senza rinnovo automatico e quindi non devono neppure essere disdetti.

Anche altre compagnie assicuratrici ora offrono contratti senza rinnovo tacito (non c'è termine per la disdetta!). Il contratto e la copertura assicurativa scadono alla mezzanotte del giorno della scadenza. L'assicurato deve ricordarsi la scadenza ed è quindi libero – senza dover osservare alcun termine per la disdetta – di cambiare compagnia o di rinnovare il contratto presso la stessa. Per questi contratti viene meno il periodo di tolleranza di copertura assicurativa di 15 giorni!

Dopo la disdetta, l'assicurato ha il diritto di ricevere entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza della RCA l'attestato di rischio.

! IMPORTANTE La disdetta dei contratti assicurativi RC auto deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza (vedi legge 5 marzo 2001, n. 57). Le polizze stipulate via telefono o via internet scadono di regola automaticamente e la copertura non si potrae, come per le altre, fino al 15° giorno successivo alla scadenza.

Disdetta del contratto assicurativo

Nome e Cognome
Via
CAP Città
(assicurata/o)

Raccomandata a.r.

Spett.le
Compagnia di assicurazione
Agenzia
Via
Città

Disdetta del contratto assicurativo

Con la presente intendo disdire alla prossima scadenza il contratto di assicurazione

stipulato con la Vostra compagnia, _____
ai sensi dell'art. 1 della legge 57/2001.

Polizza nr. _____ scade il _____ targa del veicolo _____

Vi invito, pertanto, a farmi pervenire almeno 3 giorni prima della scadenza l'attestato di rischio, con conseguente indicazione della classe CIP.

Distinti saluti

Firma assicurata/o

2.1 COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Incidente, che fare?



Anche se nessuno ci pensa volentieri, l'incidente non dovrebbe mai coglierci del tutto impreparati. In un secondo tempo si dovrà pensare all'assicurazione e alla denuncia di sinistro, ma al momento del fatto è necessario


osservare precise norme di comportamento. Quali? Ne parliamo con il dott. Klaus Pescolderung, commissario capo e vicedirettore della Polizia di Stato in Alto Adige.

In caso di incidente bisogna chiamare sempre la polizia?

No, o meglio è a discrezione del singolo. Il codice della strada non è chiaro al riguardo. Sicuramente l'autorità va avvisata se l'incidente è grave e ci sono feriti e/o morti. Sconsigliamo invece di chiamarla quando i danni sono limitati alle cose. In tal caso vorrei ricordare anche che il veicolo o i veicoli danneggiati fermi in mezzo alla strada intralciano la circolazione. Il nostro consiglio in caso di „piccolo“ incidente o comunque con soli danni materiali è di regolare la questione amichevolmente tra le parti coinvolte. Anche perché le forze dell'ordine – polizia stradale, carabinieri, vigili urbani – chiamate a intervenire sul luogo di un incidente vengono spesso distolte da casi più gravi e urgenti. Naturalmente si può chiamare la polizia anche quando l'unica conseguenza è qualche graffio alla carrozzeria. Se però la pattuglia sopraggiunta sul posto rileva che la circolazione è stata ostacolata per „futili motivi“ e che le auto potevano tranquillamente essere spostate dalla strada, allora applica a entrambe le parti una multa di 33,60 euro (art. 161 C.d.S., „ingombro della carreggiata“). L'autostrada è un discorso a sé: qui sono sempre in servizio sia le pattuglie speciali della polizia stradale sia gli „ausiliari della viabilità“, dipendenti della Società autostrade che controllano la regolarità del traffico e intervengono anche per incidenti di lieve entità.

Qual è la sua prima raccomandazione in caso di incidente?

Può sembrare banale, ma la prima cosa da fare è „non scappare“. È comprensibile che chi provoca un incidente, specie se con feriti o morti, si trovi poi in stato di choc e agisca senza riflettere. Tuttavia l'assunzione di responsabilità è un dovere etico e morale. Ultimamente in Italia si moltiplicano i casi in cui il responsabile di un incidente si dà



alla fuga. Non ci si deve però dimenticare che questo è un reato grave. Diverso è se i danni sono limitati alle cose, nel qual caso il pirata della strada incorre „soltanto“ in sanzioni amministrative.

Cosa fare, allora, se si rimane coinvolti in un incidente? Il comportamento in caso di incidente è trattato dall'art. 189 del codice della strada, che stabilisce espressamente l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza del caso. L'omissione di soccorso è un reato grave, punito con la reclusione fino a dodici mesi e con una multa di 2.500 euro. Dopo aver prestato la necessaria assistenza occorre liberare il luogo dell'incidente al fine di evitarne altri. Inoltre bisogna chiamare il pronto intervento che provvede a inviare rapidamente i mezzi di soccorso necessari (ambulanza o elicottero, pattuglia della polizia, vigili del fuoco).

Primo soccorso automobilistico: sì o no?

Il primo soccorso è un dovere per ciascuno di noi, sia che siamo direttamente coinvolti nell'incidente o che vi assistiamo. Così stabilisce il codice della strada. Tuttavia bisogna assolutamente evitare di toccare o spostare i feriti, soprattutto se gravi, a meno che non si sia specificamente addestrati e abituati a farlo. Chi, improvvisandosi dottore, dovesse aggravare le condizioni del ferito incorre in pesanti sanzioni previste dal codice penale (artt. 589-590). Prestare il primo soccorso significa essenzialmente chiamare le forze di pronto intervento e fornire informazioni precise, tranquillizzare l'infortunato e stargli vicino fino all'arrivo dei soccorsi.

Viaggiare senza assicurazione è contro la legge. Cosa accade, invece, se ci si dimentica di esporre il tagliando sul parabrezza?

Naturalmente è più importante che il veicolo sia assicurato. Se però vogliamo essere precisi, anche la mancata o non corretta esposizione del **tagliando assicurativo**, per es. sul fianco dell'automobile o dell'apocar, è punita con una multa di 19,95 euro. Inoltre il proprietario del veicolo è tenuto a esibire alla polizia il certificato attestante la copertura assicurativa entro un periodo compreso tra 10 e 30 giorni dalla contestazione. Se non si ottempera tale obbligo, la multa aumenta di altri 343,35 euro. Se invece si dimentica a casa la patente, si rischia una multa di 33,60 euro (artt. 180-181 C.d.S.).

Quali sono le violazioni al codice della strada rilevate più frequentemente in Alto Adige?

Al primo posto c'è sicuramente l'eccesso di velocità. Poi l'uso del telefonino alla guida, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso delle cinture, soprattutto bambini non allacciati nel seggiolino; spesso la Polizia stradale rileva anche infrazioni al divieto di sorpasso tra camion in autostrada. Proprio da questi casi traiamo le nostre raccomandazioni per una guida sicura: essere prudenti, rispettare le distanze di sicurezza, moderare la velocità. La maggior parte degli incidenti è dovuta alla distrazione del conducente, tanto peggio se a ciò si aggiunge la velocità elevata!

Passo dopo passo, cosa fare sul luogo dell'incidente

1. Provvedere immediatamente a liberare il luogo dell'incidente: attivare le quattro frecce e collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo) ad almeno 50 m dall'incidente e in posizione visibile da almeno 100 m, allontanarsi dalla zona di pericolo.
2. Chiamare le forze di pronto intervento: Emergenza sanitaria 118, Polizia stradale 113 o Carabinieri 112. Prima di telefonare, accertarsi della situazione: dove è avvenuto esattamente l'incidente? Cosa è accaduto? Ci sono feriti? Qual è l'entità delle lesioni? Quanti sono i veicoli coinvolti (informazione per il soccorso stradale)?
3. Prestare il primo soccorso: se si possiedono le necessarie nozioni, controllare il polso e la respirazione del ferito, spostarlo su un fianco, bloccare eventuali emorragie ecc. Chi non ha dimestichezza con queste operazioni si limiti a prestare assistenza psicologica parlando al ferito e standogli vicino fino all'arrivo dei soccorsi.
4. Ripristinare la circolazione. In caso di danni contenuti sgombrare al più presto la carreggiata. Se l'incidente è grave, lasciare che dello sgombero si occupino i Vigili del Fuoco o il Soccorso stradale.
5. Documentare l'incidente, con o senza aiuto della polizia: fotografare il luogo dell'incidente o fare un

disegno e solo dopo rimuovere le tracce (frammenti di vetro, macchie d'olio ecc.).

6. Annotare le generalità di eventuali testimoni (nome, indirizzo, numero di telefono).
7. Accertamento della responsabilità: non rilasciare dichiarazioni sotto pressione e non compilare la constatazione amichevole (CID) se non c'è accordo tra le parti sulle responsabilità.
8. Annotare gli estremi dell'assicurazione della controparte.
9. Inviare la denuncia di sinistro all'assicurazione entro 3 giorni dall'accaduto.

Accessori da tenere in automobile per i casi d'emergenza:

Segnale mobile di pericolo (triangolo):

previsto obbligatoriamente dal codice della strada. Se l'automobile ne è sprovvista, in caso di controllo si incorre in una multa di 68,25 euro.

Giubbotto fosforescente:

il codice della strada impone di indossarlo in caso di sosta e discesa dall'auto di notte o in presenza di nebbia a seguito di incidente, panne ecc. Pertanto bisognerebbe averne uno a bordo.

Cassetta di pronto soccorso:

in Italia la Polizia stradale si limita a consigliare di tenerne una in automobile. In Austria e in altri paesi confinanti è obbligatoria per tutti i proprietari di autoveicoli.



Incidente e assicurazione

Una volta adottate le principali misure di sicurezza e di soccorso, si pone la questione della responsabilità ai fini della richiesta di risarcimento dei danni. Responsabilità, corresponsabilità e non colpevolezza: cosa fare per ottenere la liquidazione del danno da parte dell'assicurazione.

Se non sussistono dubbi sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità, specie in caso di danni materiali contenuti, si compila la constatazione amichevole (modulo blu o CID). In caso di danni materiali ingenti e/o danni lievi alle persone è consigliabile chiamare la polizia e per ogni azione successiva riferirsi al suo verbale d'accertamento. La richiesta d'intervento della polizia è invece obbligatoria in caso di incidente con feriti gravi. In linea generale la richiesta di risarcimento va presentata all'assicurazione del responsabile del sinistro. Se la colpa è chiaramente vostra, sarà la vostra assicurazione a pagare i danni della controparte. Viceversa, se non avete alcuna colpa, normalmente è l'assicurazione della controparte a liquidare i vostri danni. In caso di responsabilità parziale si provvede a una ripartizione percentuale della colpa e del relativo risarcimento.

Se il **modulo di constatazione amichevole** è compilato correttamente in ogni sua parte e firmato dai due conducenti, si può avviare **la procedura di risarcimento del danno tramite il proprio assicuratore**, il quale provvederà alla liquidazione della somma dovuta (CID = convenzione indennizzo diretto).

Lo sapevate?

In caso di divergenze sulle modalità del sinistro, la legge parte sempre dalla „presunzione di colpa“, ossia dal presupposto della pari responsabilità nella causa dell'incidente: „Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in eguale misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

Comportamento in caso di danni alle cose e alle persone

Non sottoscrivete la constatazione amichevole (modulo CID) se non siete del tutto sicuri di essere responsabili dell'accaduto, se siete in stato di choc o comunque confusi. Descrivete le circostanze con accuratezza, poiché a posteriori non è raro sentirsi dire di esser stati troppo vaghi e che quindi ciascuno si paga il suo danno. Nel caso di incidenti con feriti o con danni ingenti alle cose, l'automobile non deve essere assolutamente spostata (attenzione però a liberare il luogo dell'incidente!). Chiamate le forze dell'ordine. Insistete affinché gli agenti compilino un verbale sulla dinamica dell'accaduto e non si limitino a raccogliere le dichiarazioni delle parti

coinvolte, soprattutto se non ci sono testimoni! Le forze dell'ordine andrebbero sempre chiamate anche qualora la controparte si rifiuti di fornire le proprie generalità. Se possibile, fotografate il luogo dell'incidente. Raccogliete gli indirizzi di eventuali testimoni giacché le loro dichiarazioni possono essere determinanti, specie qualora venga avviato un procedimento giudiziario.

La procedura ordinaria di risarcimento del danno

A) Danni materiali:

- Inviare all'assicuratore della controparte la richiesta di risarcimento entro 3 giorni dall'incidente mediante lettera raccomandata A.R. (vedi facsimile a pag. 29)
- Spesso l'assicuratore provvede a fornire un avvocato sostenendo che il suo onorario sarà pagato dalla compagnia della controparte. Siate prudenti in questo caso: se in sede giudiziaria otterrete ragione, sarà in effetti l'assicuratore della controparte a pagare le spese legali (pari al 10 % circa della somma rimborsata). Se però non ottenete ragione, dovete pagare le spese legali di tasca vostra! Altra cosa importante: l'assicuratore della controparte paga le spese legali calcolando il 10 % sulla vostra quota di risarcimento. Assicuratevi che l'avvocato non incassi due volte l'onorario, una dall'assicuratore della controparte e un'altra da voi!
- Normalmente l'assicuratore della controparte incarica un perito di esaminare il vostro veicolo, il quale deve essere messo a disposizione per almeno 8 giorni lavorativi. Il luogo della perizia deve essere indicato nella richiesta di risarcimento o mediante lettera separata (anche fax). Trascorsi 8 giorni senza che il perito abbia provveduto all'accertamento dei danni, si può procedere alla riparazione del veicolo. In ogni caso il meccanico deve predisporre una documentazione fotografica e un elenco completo dei danni rilevati. Inoltre deve conservare i pezzi sostituiti affinché il perito possa esaminarli a posteriori.
- Inviare all'assicuratore la fattura o il preventivo dei lavori di riparazione. Attenzione: se il rimborso è stato effettuato sulla base del preventivo, il danneggiato deve presentare anche la relativa fattura entro 3 mesi dal risarcimento. In caso contrario l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'indennizzo pagato. Oltre all'importo in fattura possono essere messi in conto anche gli interessi legali di mora a decorrere dal giorno dell'incidente.

B) Danni personali

- In caso di incidenti con lesioni alle persone è necessario inviare all'assicurazione un certificato medico che indichi il numero dei giorni di inabilità al lavoro e l'inabilità eventualmente riscontrata. In caso di inabilità al lavoro prolungata, i certificati medici devono essere emessi in modo da non lasciare giorni „scoperti“!
- Se il perito dell'assicurazione stabilisce una percentuale di invalidità inferiore alle attese, si può richiedere una

perizia privata a cura di un perito legale e trasmetterla all'assicurazione. L'accordo o il compromesso è in tal caso una questione di sensibilità.

Dopo l'ispezione del veicolo ovvero la visita a cura del medico della compagnia assicuratrice, **il liquidatore** di quest'ultima dovrà mettersi in contatto con voi e presentare un'offerta di risarcimento **entro 60 giorni nel caso di danni materiali** (30 giorni per la procedura CID) ovvero **entro 90 giorni nel caso di danni personali**. Se accettate la somma offerta, firmate la quietanza. L'assicurazione è quindi tenuta al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della vostra dichiarazione. Se invece non siete d'accordo, non rimangono che la via giudiziaria o la conciliazione.

La procedura CID (convenzione indennizzo diretto)
L'assicurato che ha in tutto o in parte ragione ottiene il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice se:

- il modulo blu (CID) è stato sottoscritto da entrambi i conducenti
- si tratta di una collisione tra due soli veicoli (automobili, motocicli e apecar; sono esclusi i ciclomotori e le macchine agricole)
- non vi sono danni alle persone o solo danni di lieve entità (nella misura max di 15.000 euro per persona). Qualora dovesse emergere a posteriori che il danno personale è superiore ai 15.000 euro (sebbene in Italia la stima sia nel 95 % dei casi inferiore a tale importo), la pratica viene trasmessa all'assicurazione del responsabile del sinistro. Se invece dovessero manifestarsi dei postumi dovuti alle lesioni personali subite, questi vengono risarciti dal proprio assicuratore purché siano adeguatamente documentabili.
- L'assicuratore è tenuto a stimare i danni e a formulare un'offerta di risarcimento entro 30 giorni (60

giorni nel caso di danni personali). In caso di accordo, l'assicuratore è tenuto a pagare la somma entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta. In caso di disaccordo, l'assicuratore paga comunque la somma che ritiene congrua (somma offerta). Il danneggiato può quindi chiedere l'ulteriore parte di risarcimento all'assicurazione della controparte.

Il modulo blu deve essere compilato in ogni sua parte, contenere una descrizione accurata della dinamica dell'incidente e un disegno; se disponibili, allegare le foto dell'accaduto. Il modulo consta di quattro copie: una per ciascuna delle due compagnie assicuratrici e una per ciascuno dei due assicurati. Attenzione: la procedura CID può essere attivata soltanto nel caso di sinistri tra due soli veicoli.

La procedura CID è sostanzialmente uguale a quella ordinaria. La differenza sta nel fatto che il risarcimento dei danni subiti avviene da parte della propria assicurazione. Oltre ad essere meno burocratica, la procedura CID accelera i tempi della liquidazione.

L'impresa di assicurazione è obbligata a consegnare all'assicurato il modello di constatazione amichevole (CID) che può essere usato anche come modulo di denuncia.

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli: 2 anni dalla data dell'incidente (art. 2947 C.C.)

Per la richiesta di risarcimento a terzi: 5 anni dalla data del fatto illecito (art. 2947 C.C.)

In caso di richieste derivanti dal proprio contratto assicurativo: 1 anno dalla data dell'accaduto (art. 2952 C.C.); nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato (art. 2952 C.C.).

Richiesta risarcimento danni all'assicurazione della controparte

Nome e Cognome
Via
Città
(danneggiata/o)

Raccomandata a.r.

luogo e data

Spett.le
Compagnia di assicurazioni del responsabile dell'incidente
Ispettorato sinistri
Via
Città

Egr.
Nome e Cognome del responsabile dell'incidente
Via
Città

Richiesta di risarcimento dei danni ex art. 3 l. 39/77 e successive modifiche e integrazioni -
Incidente stradale del _____ Vostro assicurato: _____

Il sottoscritto (nome e cognome) proprietario del veicolo (modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (luogo con indicazione precisa del luogo di accadimento).

L'incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (modello e targa) di proprietà del Vostro assicurato. (allegare la constatazione amichevole se compilata e firmata)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione delle modalità) ed i danni da me riportati sono i seguenti (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato resta a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi dal ricevimento della presente raccomandata al seguente indirizzo _____
Previo appuntamento telefonico al n. _____

Nel caso in cui doveste ritenere necessario ulteriore documentazione, Vi chiedo gentilmente di comunicarmelo per iscritto entro 10 giorni.

Si informa che sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

Distinti saluti
Firma danneggiata/o

Richiesta risarcimento danni alla propria assicurazione

Nome e Cognome
Via
Città
(assicurata/o)

Raccomandata a.r.

luogo e data

Spett.le
Compagnia di Assicurazioni
Ispettorato sinistri
Via
Città

Denuncia di sinistro
Polizza n° _____ autoveicolo _____ (modello e targa)

Il sottoscritto (nome e cognome) con la presente comunica che in data _____ l'autoveicolo in oggetto da Voi assicurato è stato coinvolto in un'incidente stradale.

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione delle modalità) ed i danni da me riportati sono i seguenti (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite). (allegare il modulo di constatazione amichevole se compilato e firmato)

In considerazione del fatto che la responsabilità dell'incidente è interamente addebitabile alla controparte _____ (nome, cognome, veicolo, n° polizza e compagnia assicurazioni), Vi chiedo il risarcimento dei danni da me subiti in base alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID), sussistendo i requisiti previsti dalla stessa.

La mia autovettura resta a Vostra disposizione per un'eventuale perizia per 8 giorni dal ricevimento della presente al seguente indirizzo _____ Previo appuntamento telefonico al n. _____

Nel caso in cui dovesse ritenere necessario ulteriore documentazione, Vi chiedo gentilmente di comunicarmelo per iscritto entro 10 giorni.

Si informa

Distinti saluti

Firma assicurata/o

2.2 SINISTRI ALL'ESTERO CON UN VEICOLO STRANIERO

Lontani da casa - cosa si deve fare?

Se all'estero si rimane coinvolti in un incidente tra un veicolo immatricolato in Italia ed uno immatricolato all'estero, bisognerà innanzitutto verificare se il veicolo sia immatricolato in un paese che ha sottoscritto la convenzione sulla „carta verde“. Le nostre domande e risposte vi dicono cos'altro si debba fare:

1) In caso di incidente all'estero, un paese vale l'altro? No, sostanzialmente si distingue tra:

- un incidente avvenuto nell'area europea (UE) ai sensi del decreto legislativo n. 190/30.06.2003 (norma di attuazione della direttiva UE n. 2000/26/CE [quarta direttiva auto])
- un incidente in altri paesi che aderiscono al sistema della carta verde (si veda a pagina 7)

2) Come devo comportarmi in caso di incidente all'estero?

Scambiarsi i dati:

1. Data e luogo dell'incidente
2. Dati del conducente coinvolto nell'incidente ed eventualmente del proprietario (se diverso):
3. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail
4. Chi è intervenuto? (Polizia, Gendarmeria, ...) con relativo indirizzo della stazione di Polizia competente.
5. Dati dei testimoni: nome, indirizzo, tel., fax, e-mail
6. Dati dell'assicurazione: nome, sede, tel., fax, e-mail, numero di polizza
7. Dati del veicolo: targa, tipo di veicolo
8. In caso di danni alle persone è opportuno scrivere precisamente CHI (nome, indirizzo, tel., fax, e-mail) sia rimasto ferito e la gravità del danno (nella misura in cui sia rilevabile da non specialisti).
9. Quanto più precisi saranno i dati scambiati, tanto meglio!

3) In alcuni paesi è obbligatorio chiamare la Polizia, anche se il danno materiale è ridotto ...

In effetti lo prevede ad esempio il codice della strada austriaco (si veda l'articolo a pag. 32). In linea di principio però è sempre un vantaggio che intervenga la Polizia perché i poliziotti registrano e verbalizzano l'incidente come parte terza e indipendente.

4) Come si liquida un sinistro con un veicolo di un paese che ha sottoscritto la convenzione sulla carta verde?

Bisogna distinguere: in caso di incidente nell'area europea ci si rivolge all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). L'ISVAP comunica poi



il nome della compagnia assicuratrice che ha il mandato da parte della società estera di liquidare il sinistro („impresa mandataria“).

Con essa si può procedere alla liquidazione del sinistro.

ISVAP - Centro Informazioni
Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA
Fax: 06 42133730 - E-mail: centroinformazioni@isvap.it

In caso d'incidente con un veicolo di un paese non appartenente all'UE che aderisce al sistema della carta verde, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere rivolta direttamente alla compagnia assicuratrice del responsabile del danno o - se entrambi i veicoli sono immatricolati in altri paesi - all'ufficio sinistri del paese sul cui territorio è avvenuto l'incidente (per l'indirizzo si veda sotto). Questa procedura si basa sul principio giuridico della territorialità.

5) C'è un limite temporale per la liquidazione del danno?

Bisogna distinguere tre casi:

Prima possibilità: per l'incidente c'è una compagnia assicuratrice italiana che ha il mandato per la liquidazione del danno.

In questo caso il danneggiato deve ricevere entro tre mesi un'offerta reale di liquidazione. Altrimenti è possibile richiedere che intervenga l'UCI („Ufficio Centrale Italiano“) il quale - a nome della CONSAP Spa („gestione fondi per le vittime della strada“) - provvede al pagamento dal fondo di garanzia.

Seconda possibilità: non è stata nominata una compagnia italiana per la liquidazione del danno.

Se l'ISVAP comunica che la società straniera non ha incaricato del sinistro alcuna compagnia assicurativa italiana, l'UCI interviene immediatamente e direttamente a nome della CONSAP (il pagamento viene effettuato dal fondo di garanzia).

Terza possibilità: il sinistro è avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato.

Chi abbia avuto un incidente nell'area europea con un veicolo non assicurato o non identificato e che non venga identificato neppure nell'arco di due mesi, può rivolgersi direttamente all'UCI per la liquidazione del sinistro e la richiesta di risarcimento. Anche in questo caso l'UCI interviene ai sensi del decreto legislativo n. 190/30.06.2003. L'UCI paga a nome della CONSAP Spa ai danneggiati attingendo dal fondo di garanzia per le vittime della strada.

6) Cosa bisogna fare se è passato il termine senza che l'assicurazione abbia pagato o se l'altro veicolo non è assicurato o identificato?

Quale diritto è applicabile?

Vale il principio di territorialità. Ciò significa che si applica il diritto del paese in cui si è verificato l'incidente. Questo vale sia per la questione della colpa che per la responsabilità civile e la quantificazione del danno.

7) In tutti questi casi aiuta avere un'assicurazione di tutela giudiziaria?

In questi casi una assicurazione di tutela giudiziaria è molto, molto importante. Si fa carico di tutti gli oneri burocratici e ci risparmia preoccupazioni e arrabbature.

Ma ATTENZIONE: perché valga l'assicurazione di tutela giudiziaria, il contratto deve avere validità territoriale anche per il paese in cui si è verificato l'incidente. Chi si reca in auto all'estero dovrebbe in ogni caso informarsi prima su tale validità!

Indirizzi importanti in caso di emergenza:

UCI (Ufficio Centrale Italiano): www.ucimi.it
Corso Sempione 39 - 20145 Milano - Tel: 02/349681

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: www.isvap.it

Gli indirizzi degli uffici sinistri nazionali sono elencati sulla carta verde o possono essere chiesti all'UCI.

Non si è chiamata la Polizia? Multa!

Un'altoatesina tampona nel parcheggio di un'area sciistica austriaca un'auto parcheggiata, causandole un piccolo danno al paraurti. Coscienziosamente, lascia sul parabrezza dell'automobile danneggiata un biglietto, coi propri dati. Un paio di giorni dopo la contatta la proprietaria. L'assicurazione della signora altoatesina copre il danno. Tutto pare in ordine fino a quando all'altoatesina arriva a casa una multa di oltre 700 euro dalla Stiria. In effetti il codice della strada austriaco prevede che in caso di danni materiali i soggetti coinvolti nell'incidente chiamino subito la più vicina stazione di Polizia o di Gendarmeria a meno che tutti i coinvolti possano documentare a vicenda e scambiarsi nome ed indirizzo (con un documento valido). In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il codice della strada prevede una multa fino a 726 euro o l'arresto fino a due settimane. A ciò si aggiunga che né l'ignoranza di questa norma né il fatto di aver risarcito il danno possono essere adottati come circostanze attenuanti.

2.3 SINISTRO IN ITALIA CON UN VEICOLO STRANIERO

Stranieri! - Cosa fare?

Se in Italia si verifica un incidente che coinvolge un veicolo immatricolato in Italia ed uno immatricolato in un altro paese, valgono regole in parte diverse che non tra cittadini italiani. Abbiamo cercato di rispondere alle domande principali in relazione ad un incidente con un veicolo straniero.

1) Dopo un incidente con un veicolo straniero devo chiamare per sicurezza la Polizia anche se si tratta „solo“ di danni materiali?

Sì. La Polizia redige un verbale importante ai fini della descrizione della dinamica dell'incidente. In questo modo le parti non possono più modificare successivamente la propria versione. Accade infatti spesso che le parti (soprattutto chi ha causato il danno) descrivano a posteriori la dinamica dell'incidente in modo diverso per avere comunque un risarcimento.

2) Cosa bisogna fare se qualcuno rimane ferito?

Se vi sono danni alle persone o anche se solo si sospetta una lesione personale **è ancora più importante chiamare la Polizia.** Inoltre bisognerebbe annotarsi nome ed indirizzo dei testimoni.

3) Posso presupporre che il veicolo straniero abbia l'assicurazione RC?

L'assicurazione RC auto è obbligatoria in tutta Europa. Le pecore nere però ci sono dappertutto. Anche qui si ha bisogno dell'aiuto della Polizia che può e deve verificare se il veicolo sia assicurato.

4) Chi paga il danno se il veicolo non è assicurato? Con l'aiuto della Polizia l'autore del danno è chiamato a rispondere personalmente. C'è però per questi casi anche un fondo di garanzia. Chi subisce un incidente con un veicolo non assicurato o non identificato può richiedere il risarcimento danni a questo fondo.

5) Devo compilare la dichiarazione di sinistro europea?

La dichiarazione europea di sinistro è sempre un documento utile se viene sottoscritto da entrambe le parti. Inoltre il documento è uguale in tutta Europa, e questo significa che in caso di sinistro si può compilare correttamente la dichiarazione anche se non si comprende l'altra lingua.

6) Devo mettermi in contatto direttamente con l'assicurazione dell'altro soggetto coinvolto nell'incidente?

Per gli incidenti con veicoli stranieri è competente l'„Ufficio

Centrale Italiano“ (UCI). La notifica va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

UCI

Corso Sempione 39 - 20145 Milano
Tel. 02 349681 - www.ucimi.it

Questo ufficio comunica quale compagnia italiana si faccia carico del mandato a liquidare il sinistro per l'assicurazione straniera.

Il danno è poi liquidato attraverso questa compagnia assicuratrice.

7) Che ruolo ha la mia assicurazione in caso di incidente con un veicolo straniero?

L'incidente va comunicato alla propria assicurazione (esattamente come si fa per un incidente con cittadini/veicoli italiani), e quindi con una precisa dichiarazione /descrizione della dinamica dell'incidente.

8) Quanto conviene avere un'assicurazione di tutela giudiziaria in caso di incidente con un veicolo straniero?

Un'assicurazione di tutela giudiziaria è estremamente utile in questi casi perché gli oneri burocratici per gli incidenti con veicoli stranieri sono significativi.

9) Quali informazioni devo scambiare sul luogo del sinistro dopo un incidente con un veicolo straniero?

1. Data e luogo del sinistro
2. Dati del conducente coinvolto nell'incidente ed eventualmente del proprietario (se diverso):
nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail
3. Chi è intervenuto? (Polizia, Carabinieri, ...) con relativo indirizzo della stazione di Polizia/ dei Carabinieri competente.
4. Dati dei testimoni: nome, indirizzo, tel., fax, e-mail
5. Dati dell'assicurazione: nome, sede, tel., fax, e-mail, numero di polizza
6. Dati del veicolo: targa, tipo di veicolo
7. In caso di danni alle persone è opportuno scrivere precisamente CHI (nome, indirizzo, tel., fax, e-mail) sia rimasto ferito e la gravità del danno (nella misura in cui sia rilevabile da non specialisti).
8. Quanto più precisi saranno i dati scambiati, tanto meglio!

10) Dopo quanto tempo posso aspettarmi la liquidazione del danno?

Poiché in caso di incidente in Italia si applica la legge italiana, valgono le relative disposizioni: 60 giorni per i danni materiali, 90 giorni per i danni alle persone. I termini però decorrono dal momento in cui l'assicurazione straniera ha nominato una compagnia italiana per la liquidazione del danno, ovvero in cui sono stati inoltrati i documenti necessari.

2.4 VALUTAZIONE DEL DANNO

Pagare, prego!

Ormai è successo: l'auto è danneggiata - o peggio - e c'è una montagna di scartoffie da gestire. Quanto pagano le assicurazioni RCA e per cosa? E, soprattutto, come si quantifica il danno alle persone, che è sempre una questione spinosa?

La quantificazione del danno materiale

Di solito il danno alle cose è quantificabile in modo piuttosto semplice: l'importo della fattura più gli interessi di mora di legge a partire dal giorno del sinistro. Se però l'importo della fattura supera il valore dell'auto danneggiata, viene corrisposto solo il valore della stessa il giorno dell'incidente (secondo Quattroruote, Eurotax ecc.). Se l'auto viene poi rottamata, il danneggiato ha anche diritto a vedersi rimborsare le spese di rottamazione, le spese d'immatricolazione della nuova macchina, eventuali spese di rimorchio sostenute e il bollo auto se pagato in anticipo per tutto l'anno. Durante il „fermo auto“, il danneggiato è tenuto per legge a cagionare le minori spese possibili. Normalmente (non

si tratta di un obbligo giuridico) c'è un risarcimento per il tempo strettamente necessario per effettuare la riparazione. Attualmente sono calcolati circa 26 euro al giorno. In alternativa si possono presentare le spese effettivamente necessarie e documentate. Se si è in grado di provare di avere assolutamente bisogno del veicolo (ad es. per lavoro), è possibile affittare un'auto sostitutiva ed essere rimborsati di tale spesa.

E cosa succede per il vestiario e gli altri oggetti di valore rovinati? Tutti gli oggetti danneggiati nel sinistro vanno rimborsati dalla compagnia assicuratrice. Però bisogna dimostrare che li si indossava al momento dell'incidente o che li si aveva con sé e che sono rimasti danneggiati (ad es. con delle foto). Per lungo tempo il riconoscimento dei danni non patrimoniali (danni morali) presupponeva l'accertamento di un reato. Ultimamente nella giurisprudenza – e cioè nelle sentenze della Corte di Cassazione - si tende a riconoscere il risarcimento dei danni morali anche quando il comportamento del responsabile del sinistro non rappresenta un reato.

La quantificazione del danno alle persone

Danni temporanei: dall'aprile del 2004 viene corrisposto in caso di inabilità assoluta all'attività lavorativa un importo giornaliero di 38,61 Euro.

Tipo di danno		In cosa consiste?	Come provarlo?	Come viene quantificato?
Danno patrimoniale	Danno effettivo	Spese documentate per visite, medicinali, cure, interventi chirurgici, protesi...	Fatture di medici e ospedali, parcelle, ticket, prescrizioni mediche unitamente allo scontrino di cassa	Somma di tutte le spese sostenute e documentate
	Mancato guadagno	Diaria in seguito al sinistro (non per i dipendenti, risarciti dall'INPS)	Ultima dichiarazione dei redditi, certificato medico attestante i giorni di inabilità totale e parziale al lavoro	Reddito annuo: 365 x giorni di inabilità al lavoro totale/parziale (corrispettivo medio: 38,61 euro al giorno)
		Danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla riduzione dell'abilità al lavoro a causa del sinistro	Perizia medica che attesti l'inabilità permanente	(Reddito annuo x % invalidità permanente x coefficiente età ex R.D. n. 1403/1922) - 20%
Altri danni	Danno biologico	Diaria per inabilità totale al lavoro	Perizia medica	Circa 38,61 Euro al giorno
		Diaria per inabilità parziale al lavoro	Perizia medica	Normalmente il 50% dell'inabilità totale
		Inabilità permanente	Perizia medica	Per un'inabilità dell'1-9% si veda la tabella per la microinvalidità, per un'inabilità pari o superiore al 10% si utilizzano diverse tabelle dei Tribunali
	Danno morale			Normalmente tra il 25% e il 50% del danno biologico totale (inabilità al lavoro temporanea + invalidità permanente)

Attenzione: si prende meno!

Se fate un incidente e non avete rispettato le disposizioni di legge in materia di sicurezza della guida (cinture di sicurezza, battistrada dei pneumatici, telefonare mentre si guida ecc.), l'assicurazione ridurrà l'importo del risarcimento danni (in caso di mancata osservanza delle norme concernenti le cinture di sicurezza fino al 20%-25% circa). In questi casi l'assicurazione presuppone una corresponsabilità ovvero un aggravamento del danno.

Danni biologici permanenti:

Se una persona ha subito in un incidente lesioni così gravi che si prevede una futura riduzione della sua capacità lavorativa, questo danno viene indennizzato.

Per una invalidità permanente accertata dell'1-9% vi sono precise disposizioni in base alla legge n. 57/2001, che definiscono l'importo del risarcimento in base all'età e ai punti. Gli importi della tabella sono rivalutati ogni anno. Attualmente sono in vigore queste cifre:

Invaldità	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%
anni									
1-10	663,50	1.459,70	2.388,60	3.450,20	4.976,25	6.767,70	8.824,55	11.146,80	13.734,45
15	646,91	1.423,21	2.328,88	3.363,95	4.851,84	6.598,51	8.603,94	10.868,13	13.391,09
20	630,32	1.386,72	2.269,17	3.277,69	4.727,44	6.429,32	8.383,32	10.589,46	13.047,73
25	613,74	1.350,22	2.209,46	3.191,44	4.603,03	6.260,12	8.162,71	10.310,79	12.704,37
30	597,15	1.313,73	2.149,74	3.105,18	4.478,63	6.090,93	7.942,09	10.032,12	12.361,01
40	563,98	1.240,75	2.030,31	2.932,67	4.229,81	5.752,55	7.500,87	9.474,78	11.674,28
50	530,80	1.167,76	1.910,88	2.760,16	3.981,00	5.414,16	7.059,64	8.917,44	10.987,56
60	497,63	1.094,78	1.791,45	2.587,65	3.732,19	4.075,77	6.618,41	8.360,10	10.300,84
70	464,45	1.021,79	1.672,02	2.415,14	3.483,38	4.737,39	6.177,19	7.802,76	9.614,11

dati aggiornati: Settembre 2004 - I dati costantemente aggiornati sono reperibili all'indirizzo: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=3970&print=true&idstr=0>

Per danni permanenti pari o superiori al 10% si utilizzano tabelle di Tribunali sulla valutazione del danno. In questi casi è sempre opportuno avvalersi di un'assistenza legale.

Chi altri ha diritto al risarcimento danni oltre al danneggiato?**Il datore di lavoro ha diritto al risarcimento danni**

che può far valere nei confronti dell'assicurazione di chi ha cagionato il sinistro. In effetti egli deve corrispondere lo stipendio, il TFR e tutte le altre spese anche per il periodo nel quale il dipendente danneggiato non è in grado di svolgere il proprio lavoro. Hanno lo stesso diritto al risarcimento danni anche tutti gli istituti di sicurezza sociale.

Le cifre

Le richieste di risarcimento danni nell'ambito dei danni alle persone in Italia sono particolarmente alte (18%). Segue la Germania con l'11,1%, la Spagna col 10%, la Francia con l'8,7% e la Gran Bretagna con l'8% (fonte: CEA, 2000).

La parola chiave è „trasparenza“

Con la norma di attuazione di una legge del 2001 si è fatto un notevole passo avanti verso la trasparenza nella liquidazione del danno dei sinistri. Si tratta sostanzialmente **dell'accesso agli atti** che potrebbero risultare molto utili al richiedente nel momento in cui avanza delle pretese nei confronti dell'assicurazione e negozia l'ammontare del risarcimento danni.

Il relativo decreto ministeriale (n. 74 del 20 febbraio 2004)

è entrato in vigore **il 22 maggio 2004**. Esso sancisce che l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di accesso agli atti rilevanti ai fini della liquidazione del danno nel quadro dei casi RC auto. **Quando può essere esercitato il diritto di accesso?**

- quando c'è già un'offerta di risarcimento danni
- quando l'impresa di assicurazione comunica che non ritiene di fare un'offerta di risarcimento, indicandone i motivi
- quando l'assicurazione non ha fatto alcuna offerta.

L'accesso agli atti è però soggetto a tutta una serie di termini, che vanno rispettati:

- dopo 30 giorni dalla richiesta di risarcimento se si tratta solo di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti (CID)
- dopo 60 giorni dalla richiesta di risarcimento se si tratta di danni a cose ed è stata avviata una procedura ordinaria
- dopo 90 giorni dalla richiesta di risarcimento se il sinistro ha causato anche lesioni personali o decessi;
- ovvero comunque dopo 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Vanno anche sbrigate delle formalità: la richiesta deve essere inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax con rilascio del relativo rapporto

di trasmissione o consegnata personalmente alla direzione dell'impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa. Vi devono essere indicati gli estremi del sinistro e l'interesse personale del richiedente.

Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'impresa di assicurazione deve accettare la domanda. Se la richiesta è incompleta o irregolare, questo va comunicato al richiedente entro 15 giorni. Inoltre l'impresa deve indicare al richiedente il liquidatore competente entro 15 giorni ed indicare un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni per prendere visione degli atti. Quando si prende visione degli atti si possono prendere appunti o richiedere delle copie – a pagamento – degli stessi.

Se entro 60 giorni dalla richiesta l'impresa di assicurazione non le dà seguito, è possibile presentare **reclamo presso l'Istituto per la vigilanza** sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP.

Il fondo di garanzia per sinistri con soggetti non assicurati: Vi sono sinistri gravi non coperti dalle assicurazioni e per i quali il legislatore italiano ha istituito un proprio fondo di garanzia (art. 19 della legge 990/1969) che interviene nei seguenti casi:

- a) sinistri causati da un veicolo non identificato e con danni alla persona
- b) sinistri causati da un veicolo non assicurato. In entrambi i casi lo Stato si fa carico dal 1971 della copertura dei danni alla persona ed eventualmente di quelli alle cose con una franchigia di circa 515 euro. Nei 32 anni trascorsi dalla sua creazione, il fondo ha assistito circa 1 milione di casi e pagato in totale 3,3 milioni di euro.

Le richieste di risarcimento danni vanno inoltrate alla

CONSAP s.p.a., Servizio Fondo Garanzia Vittime Strada, Lungo Tartini 4, 00198 Roma.

Ci si può avvalere di questa procedura anche nel caso di danni provocati da un veicolo assicurato la cui impresa di assicurazione sia caduta in dissesto finanziario, sia cioè in liquidazione coatta amministrativa. Questo caso però è molto più complesso a livello pratico.

Lo sapevate?

- In certi casi è possibile mantenere la classe assicurativa anche se si è provocato un sinistro e la propria assicurazione copre il danno. L'assicurato può rimborsare alla propria assicurazione l'importo pagato ed ottenere in cambio che non venga modificata la classe Bonus-Malus. Questo nel caso di sinistri con danni lievi alle cose.
- L'assicurato ha diritto di conoscere la somma risarcita ai terzi dalla propria assicurazione e di ricevere prima della successiva scadenza annuale l'attestato di rischio.
- Se l'assicurazione non ha ancora versato alcun risarcimento per un sinistro con danni alle persone ma si prevede che lo debba corrispondere (appostazione a riserva), essa applica alla scadenza successiva del contratto il Malus. L'anno successivo bisogna assolutamente controllare se e quanto l'assicurazione abbia pagato. Se infatti l'assicurazione non ha liquidato alcun risarcimento, deve reinserire l'assicurato nella „vecchia“ classe Bonus-Malus e rimborsare la differenza del premio.

2.5 NOIE CON L'ASSICURAZIONE

Non resta che reclamare

L'ideale è che dopo un incidente tutto possa "filare liscio come l'olio": il danno viene denunciato, viene stimato in modo soddisfacente e, infine, viene liquidato nei termini convenuti. Purtroppo però capita spesso che vi siano noie e controversie tra assicurazioni ed assicurati. E spesso l'assicurato ha effettivamente motivo di lagnarsi. Il legislatore ha considerato questi casi e ha previsto pertanto le modalità della procedura di reclamo. Il Centro Tutela Consumatori Utenti offre modelli di lettera per presentare il reclamo.

Giuseppe S. si era immaginato diversamente il suo primo caso assicurativo. All'inizio di aprile rimane coinvolto - senza averne alcuna colpa - in un incidente d'auto e la sua macchina subisce un piccolo danno. Giuseppe è assicurato per la tutela giudiziaria e - pienamente fiducioso della sua compagnia assicuratrice - le affida il caso. In realtà l'assicurazione per la tutela giudiziaria gli aveva consigliato - come è normale in questi casi - di prendersi un avvocato di fiducia. Giuseppe era assolutamente tranquillo: l'avvocato dell'assicurazione avrebbe sistemato tutto. Passano però le settimane e Giuseppe non riceve segnali né dalla propria assicurazione RCA né dall'assicurazione per la tutela giudiziaria. Comincia quindi ad attivarsi, chiama l'avvocato, l'assicurazione, l'assicurazione per la tutela giudiziaria. Ma non accade nulla. Trascorsi i 60 giorni e quindi il termine fissato dalla legge per la liquidazione di un danno materiale, Giuseppe non ha neppure un'offerta in mano. A questo punto capisce che deve agire di persona. Scrive una lettera di reclamo all'assicurazione di tutela giudiziaria e per conoscenza all'ISVAP. Ed ecco che dopo neppure una settimana riceve un'offerta di liquidazione del danno e dopo un'altra settimana ha in mano un assegno definitivo di risarcimento.

Il servizio reclami dell'ISVAP, il registro dei reclami

Dal 31 marzo 2004 ogni compagnia assicuratrice autorizzata in Italia deve predisporre e tenere un registro elettronico dei reclami. Lo afferma la circolare n. 518/D del 21 novembre 2003.

Sostanzialmente i reclami vanno inviati innanzitutto alla compagnia stessa, prima di rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Le società devono raccogliere i reclami ed inoltrare ogni tre mesi all'ISVAP dati statistici in merito.

La lettera di reclamo deve includere:

- nome e cognome, indirizzo esatto di chi sporge reclamo (event. numero di fax o di telefono)
- il numero della polizza e l'agenzia interessata dalla lettera di reclamo



- l'oggetto del reclamo (descrizione dei fatti).

Entro 45 giorni la compagnia assicuratrice deve reagire al reclamo e rispondere dettagliatamente al consumatore. Lo scopo è quello di ridurre al minimo le situazioni di conflitto. E' possibile richiamare un elenco degli indirizzi dei registri reclami in [www.isvap.it/Informazioni per il consumatore/reclami/Uffici Gestione Reclami](http://www.isvap.it/Informazioni_per_il_consumatore/reclami/ Uffici_Gestione_Reclami).

Qualora l'assicurato non rimanga soddisfatto della proposta di soluzione dell'assicurazione o non abbia ricevuto alcuna risposta al proprio reclamo entro 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP.

ISVAP - Servizio reclami

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Fax 06 42133206

Abbiamo stampato a pagina 38 un modello di lettera di reclamo. La lettera di reclamo dovrebbe contenere dati il più possibile precisi e ricalcare il contenuto del reclamo inviato all'assicurazione. Vanno allegati sia una copia del contrat-

to che la documentazione relativa al reclamo presentato all'assicurazione.

Non appena l'ISVAP ha ricevuto il reclamo può richiedere ulteriori informazioni all'assicurazione o predisporre altri accertamenti. Qualora vengano accertate delle irregolarità, intima all'assicurazione di ottemperare ai propri obblighi. Può anche infliggere delle sanzioni amministrative.

Già prima della stipula di un contratto assicurativo, l'assicurazione deve comunicare all'assicurato la possibilità

di questa forma di reclamo attraverso la nota informativa.

Dalla nota informativa precontrattuale devono emergere le modalità di presentazione del reclamo e gli indirizzi degli uffici reclami. Inoltre la homepage delle compagnie assicuratrici deve contenere tutte le indicazioni sul servizio reclami a cui potersi rivolgere.

Tra l'altro questa procedura di reclamo trova applicazione non solo per le assicurazioni auto ma anche in tutti gli altri settori assicurativi.

Reclamo riguardante rapporto contrattuale e gestione dei sinistri

Nome e Cognome

Via

Città

(assicurata/o)

Raccomandata a.r.

luogo e data

Spett.le

Compagnia di assicurazioni

Servizio reclami

Via

Città

Oggetto: reclamo, polizza n° _____

In qualità di assicurato presso la vostra agenzia di _____, espongo reclamo per i seguenti motivi:

Descrizione del fatto _____

Esempi:

- Mancato riscontro a richieste di informazioni
- Risposta errata o insoddisfacente
- Risarcimento insufficiente
- Il perito è venuto solo dopo _____ giorni e ciò è stato causa di ulteriori costi o di ritardi nella liquidazione

Rimango in attesa di riscontro con proposta per risolvere amichevolmente il caso in questione entro 45 giorni dalla presente come previsto dalla circolare ISVAP n° 518/D

Distinti saluti

Assicurata/o

2.6 CONCILIAZIONE

Meglio evitare di litigare

Chi ha una controversia con la propria assicurazione non deve andare subito dal giudice. Dal luglio del 2004 è possibile in tutta Italia optare per una composizione extragiudiziale delle controversie. Le associazioni dei consumatori rivestono un ruolo chiave in questo ambito.

Vi sono spesso situazioni di disaccordo tra assicurato e assicurazione quando quest'ultima paga meno di quanto l'assicurato abbia richiesto o si aspettasse. Alcuni semplicemente accettano la cosa con maggiore o minore irritazione, altri invece insistono per far valere le proprie ragioni e adiscono le vie legali. Ma andare in tribunale – soprattutto in Italia – ha costi rilevanti e comporta lunghi tempi processuali. Queste non sono premesse favorevoli perché l'assicurato veda riconosciuto il proprio diritto velocemente, in modo affidabile e con poche spese. Anche per questo le associazioni dei consumatori hanno chiesto per anni che venisse istituito un organo di conciliazione per la composizione extragiudiziale delle vertenze nel campo dell'assicurazione RC auto. Dal 1 luglio 2004 è stata attivata questa via, senz'altro vantaggiosa per i consumatori.

Il nuovo organo di conciliazione si basa su un accordo tra l'ANIA (Associazione delle imprese di assicurazione) e associazioni di consumatori. Per le compagnie assicuratrici – stando alle loro stesse indicazioni – ne va anche di un miglioramento del clima spesso teso tra imprese e clienti.

Ci si può però avvalere della nuova procedura solo per contenziosi per un valore massimo di 15.000 euro. Secondo l'ANIA rientrerebbero però in questo importo oltre il 90% di tutti i sinistri automobilistici.

La procedura di conciliazione

In presenza di una controversia riguardante la liquidazione di un danno, l'assicurato deve inoltrare un reclamo scritto alla compagnia assicuratrice.

Tale reclamo può essere inviato direttamente alla compagnia dall'assicurato stesso (raccomandata con ricevuta di ritorno!) o attraverso il Centro Tutela Consumatori Utenti. Nel primo caso l'assicurazione ha 30 giorni di tempo per rispondere per iscritto, nel secondo 15 giorni. Se la risposta è positiva, l'assicurato ha raggiunto il proprio obiettivo.

Nel caso in cui la risposta sia insufficiente o non arrivi proprio, l'assicurato può fare domanda di composizione extragiudiziale, inviando un modulo specifico compilato al CTCU e alla compagnia assicuratrice. Essi nominano insieme una commissione di conciliazione, composta da un rappresentante del CTCU e da un rappresentante dell'assicurazione.



La commissione di conciliazione ha quindi 30 giorni di tempo per pronunciare un lodo arbitrale, vincolante per entrambe le parti.

Nel caso in cui l'assicurato accetti il lodo arbitrale, la vertenza è composta. Qualora invece non accetti la soluzione proposta, egli può sempre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Invece chi abbia già adito le vie legali contro la compagnia assicuratrice non può più avvalersi della composizione extragiudiziale.

Sia il modello di lettera per il reclamo scritto che il modulo per la richiesta di composizione sono disponibili presso il CTCU e possono essere scaricati dalla homepage del CTCU www.centroconsumatori.it. La procedura di conciliazione è interamente gratuita. Le associazioni dei consumatori possono richiedere una quota associativa per tale servizio.



2.7 VIE LEGALI

Mi serve un avvocato?

Quando le assicurazioni non sono disposte a far fronte alle legittime richieste degli assicurati, né attraverso la negoziazione né col ricorso alle autorità, rimangono in genere solo le vie legali. Ma anche questo può risultare difficile e soprattutto costoso. Questo passo presuppone quindi profonde riflessioni e un'ottima informazione.

Non inveite subito contro l'assicurazione se non vi vedete risarcito un danno. Ci sono infatti dei danni che non sono assicurati o addirittura assicurabili. D'altra parte però capita anche che le compagnie assicuratrici cerchino di posporre o ridurre o rifiutare del tutto e senza ragione il risarcimento di un danno. Questo è dovuto anche al fatto che il nostro attuale sistema assicurativo si basa su una stranezza: le società assicuratrici per azioni possono influenzare il proprio guadagno attraverso il regolamento del danno. Ogni liquidazione rinviata o non avvenuta significa in altri termini guadagni maggiori per la compagnia.

Affinché i guadagni delle compagnie non vengano accresciuti a carico dei clienti, questi ultimi devono difendersi al momento opportuno. Non lasciatevi intimidire, neanche da avvocati o periti non indipendenti! Qualora si presentino dei problemi con l'assicurazione auto che non si possono risolvere né trattando né ricorrendo alle autorità, rimangono sempre le vie legali. La decisione di intraprenderle si pone quando:

- non sono rispettate le scadenze;
- resta controversa la ripartizione della colpa;
- l'offerta di risarcimento dell'assicurazione è insufficiente;
- viene rifiutato il risarcimento;
- fallisce una conciliazione.

In tutti questi casi gli assicurati possono rinunciare alle proprie pretese oppure cercare di farle valere attraverso la legge. In questo sono supportati da avvocati, periti danni e infortunistica stradale o anche dalle associazioni dei consumatori come il Centro Tutela Consumatori Utenti. Ogni volta che ci si rivolge al giudice è importante che il caso sia ben documentato. E' quindi necessario rendere ogni azione intrapresa ricostruibile attraverso delle pezze giustificative.

Chi si rivolge ad un avvocato per l'assistenza legale dovrebbe chiarire già in anticipo la questione dell'onorario che dovrà pagare. Fatevi fare un preventivo, anche se il vostro avvocato reagisce con sorpresa a questa richiesta. Sarebbe ipotizzabile concordare con l'avvocato l'applicazione della tariffa minima.

Polizze auto bilingui?

Molto spesso la polizza RCA è solo in italiano. Vi sono dubbi circa la correttezza giuridica di tale comportamento da parte delle compagnie assicuratrici. In ogni caso le norme di attuazione dello Statuto di autonomia prevedono quanto segue:"Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca".

2.8 FRODI ASSICURATIVE

Da „marachella“ a reato

Ogni anno le autorità di polizia e le associazioni delle imprese assicuratrici denunciano migliaia di frodi assicurative in tutta Italia. Dal 2002, ciò che prima era considerato una trasgressione minore viene bollato senza mezzi termini come reato e quindi punito severamente.

L'ultima maxitruffa assicurativa salita alla ribalta delle cronache è cosa di poco tempo fa. I danneggiati: 57 delle poco più di 80 imprese assicuratrici italiane e lo Stato. Le azioni illecite: falsi dati sulla residenza, falsificazione dell'attestato di rischio in merito alla classe di bonus-malus e falsi dati anagrafici, soprattutto con riguardo all'età. I colpevoli: un gruppo di ex agenti di assicurazione della provincia di Caserta che acquistavano polizze molto convenienti (60-80 % del valore di mercato) camuffando i propri dati personali e poi denunciavano incidenti stradali mai avvenuti. Il danno stimato si aggira sui 20 mln di euro.

Le cifre

Solo tra il gennaio 2000 e il settembre 2001 sono state scoperte 35.000 polizze false, che hanno portato a 1.724 denunce a carico di 7.000 persone. In soldoni significa che nel solo 2001 il ramo r.c. auto è stato colpito da frodi per un ammontare di oltre 280 mln di euro.

Secondo un'indagine ISVAP, la contraffazione di polizze auto e la falsa denuncia di sinistri sono piuttosto frequenti in Italia: nel 2002 è risultato falso il 3,28 % di tutte le denunce di sinistro nel ramo r.c. auto. Il primato spetta alle regioni meridionali, con il 15,5 % delle frodi rilevate in Campania, il 9,9 % in Puglia, il 5,4 % in Calabria e il 4,8 % in Sicilia. ISVAP e ANIA (Associazione nazionale imprese di assicurazione) sono impegnate a contrastare il fenomeno. In che modo? Attraverso una rete di controlli incrociati e, dal 2001, attraverso la banca dati sinistri, l'obbligo di presentare entro tre mesi dal risarcimento la fattura relativa alle spese sostenute per la riparazione o rottamazione, nonché un'estesa opera di sensibilizzazione. Oltre alle truffe perpetrate dalla criminalità organizzata si è infatti assistito a un generalizzato aumento della propensione a „gonfiare“ le richieste di risarcimento, sia per i danni materiali sia per le lesioni personali lievi (l'Italia è il paese europeo che denuncia il più alto numero di danni alla persona, pari al 18 % di tutti i sinistri denunciati). Dai recenti sondaggi d'opinione emerge che gli assicurati non ritengono di commettere alcun reato quando aggiustano un po' il conto da presentare alla propria assicurazione a seguito di un incidente. La maggior parte giustifica

questa prassi con i premi „salati“ delle imprese. È chiaro che siamo di fronte al classico gatto che si morde la coda: proprio nel ramo della responsabilità civile, che riguarda milioni di persone, sono attesi infatti rincari dei premi assicurativi dovuti ai comportamenti fraudolenti a danno delle imprese.

La legge

L'art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 ha modificato l'art. 642 del codice penale inasprendo considerevolmente le misure punitive a seguito di frode assicurativa. La nuova disposizione prevede che „chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa fino a 1.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Tali disposizioni si applicano anche se il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano. Il delitto è punibile a querela della persona fisica o giuridica offesa.“.

Pene draconiane per i trasgressori

Coloro che presentano o che espongono sul parabrezza un tagliando assicurativo contraffatto sono puniti con una multa da 687,75 a 2.754,15 euro. L'impresa assicuratrice danneggiata da tale comportamento può inoltre presentare denuncia per frode assicurativa e chiedere così che il trasgressore sia perseguito anche penalmente. Nel caso di frode assicurativa accertata, il giudice commina la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre a una multa fino a 1.000 euro qualora l'assicurato abbia tratto un vantaggio dalla frode.

3.1 BOLLO DI CIRCOLAZIONE

Fisco a bordo

La riscossione delle tasse automobilistiche è di competenza della Provincia. Per il versamento delle tasse vanno rispettati con la massima precisione termini e formalità. La homepage della Provincia fornisce informazioni dettagliate in merito. Chi abbia versato in ritardo oppure importi insufficienti oppure abbia fatto qualche errore può avvalersi della possibilità del cd. „ravvedimento operoso“.

In Alto Adige i riferimenti per il pagamento del “bollo auto” sono l’Ufficio tributi della Provincia, l’Automobile Club d’Italia ACI con sede principale a Bolzano e le delegazioni ACI a Laives, Bressanone, Egna, Silandro, Chiusa, Vipiteno e Merano. Chi paga la tassa automobilistica mediante carta di credito direttamente all’Ufficio tributi si risparmia dei costi aggiuntivi.

Le mancanze più frequenti nel versamento del bollo auto sono i ritardi, l’errata compilazione dei moduli o gli errori a livello di importi pagati. Il legislatore è assai fiscale per quanto riguarda le scadenze e si hanno problemi anche se non si riesce a dimostrare di aver effettuato il pagamento. Si raccomanda quindi di **conservare le ricevute del pagamento per almeno cinque anni**. In caso di perdita o furto della ricevuta è opportuno comunicarlo alla sede ACI provinciale di Bolzano o ad una delle altre delegazioni ACI altoatesine. Denunciando il furto o la perdita alla Polizia – che lo comunica successivamente all’ACI - si va sul sicuro.

La possibilità del ravvedimento operoso

Chi lascia decorrere il termine del pagamento può avvalersi della possibilità del cosiddetto “ravvedimento operoso”. I ritardatari possono pagare oltre all’importo dovuto anche la sanzione, e gli interessi previsti. In questo modo si eviterà la maggiore sanzione del 30% del debito d’imposta oltre gli interessi, prevista per il mancato versamento. La possibilità del ravvedimento operoso si ha solo fino a 12 mesi dalla scadenza di pagamento del bollo auto prevista. Per sicurezza non si dovrebbero far calcolare gli importi dall’Ufficio postale ma li si dovrebbe calcolare da sé. Il servizio online dell’Automobile Club aiuta ad effettuare il calcolo, all’indirizzo www.aci.it

Esenzione e riduzione d’imposta

Sono esenti dal pagamento del bollo auto i disabili e i proprietari di veicoli che abbiano più di 20 anni. Vi sono delle riduzioni e parzialmente delle esenzioni per i veicoli a GPL e metano e per quelli dotati di un filtro antiparticolato nonché per i veicoli con un motore elettrico. Queste norme valgono solo per i veicoli di proprietà di residenti della Provincia di Bolzano. Inoltre sono esenti dalla tassa i veicoli che sono

stati ceduti ad un rivenditore.

Informazioni sulla tassa automobilistica provinciale e servizio della scadenza via internet:

www.provincia.bz.it/tassa-auto

Automobile Club d’Italia ACI: www.aci.it

3.2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Risparmiare sulle tasse con la polizza auto

Chi paga il premio per un’assicurazione auto offre anche il proprio obolo al fisco. Per la precisione, due voci del premio assicurativo finiscono in due diverse casse del fisco.

Il 12,5 % del premio è rappresentato da tasse sull’assicurazione. Se il contratto assicurativo include altre voci oltre all’assicurazione auto, ad esempio l’incendio, il furto, la casco e simili, l’aliquota aumenta al 13,5 %.

Un ulteriore 10,5 % del premio lordo finisce nelle casse del Fisco quale tassa sulla salute.

Questa parte del premio assicurativo può essere detratta dalla dichiarazione annuale dei redditi. Il relativo importo viene indicato separatamente nella polizza e per questo è bene farsi subito una copia della polizza RC auto per la dichiarazione dei redditi!



4.1 SEGGIOLINI AUTO PER BAMBINI

Quando il meglio è appena sufficiente

Circa 11.000 bambini in età compresa tra zero e 14 anni rimangono feriti ogni anno in Italia in incidenti stradali. 130-150 di loro muoiono per le lesioni riportate. Gran parte dei bambini deceduti e feriti non sedeva regolarmente nel seggiolino oppure non era stata allacciata. Gli esperti calcolano che il rischio di morire in un incidente per un bambino non adeguatamente protetto è fino a sette volte superiore rispetto ad un bambino protetto in modo ottimale. Ciononostante in Italia è ancora solo la metà circa dei bambini ad essere protetta sufficientemente durante il trasporto in automobile.

I bambini che non sono stati allacciati o che viaggiano su un seggiolino inadeguato rischiano la propria vita. Poiché la testa di un bambino è relativamente grande rispetto al resto del corpo, i bambini non allacciati in caso di incidente vengono scagliati per lo più con la testa in avanti attraverso l'abitacolo. Quindi, che si tratti di neonati o di dodicenni, i bambini in auto vanno sempre allacciati! Non basta tenere un bambino sulle ginocchia o in braccio perché le forze che vengono a crearsi nel caso di una brusca frenata superano di molto quelle di un adulto. Credere di riuscire a trattenere il bambino in caso di emergenza dimostra che non si conoscono tali forze.

Il codice della strada prevede che i passeggeri al di sotto dei 12 anni e di statura inferiore a 1,50 cm siano protetti con adeguati „sistemi di ritenuta“. I sistemi di ritenuta devono essere adeguati alla statura e al peso (art. 172, comma 4). Il comma 7 sancisce che i sistemi di ritenuta devono essere omologati in conformità con quanto previsto dalle norme emanate dal Ministero dei trasporti. Il secondo comma afferma che il conducente è responsabile del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza in auto.

Il legislatore prevede un'eccezione per i bambini al di sotto dei tre anni di età: nelle automobili che non hanno cinture possono viaggiare sul sedile posteriore posto che siano sotto la sorveglianza di almeno un passeggero che abbia più di 16 anni. Tuttavia, le cifre sopra riportate sconsigliano decisamente tale comportamento, sebbene sia ammesso dal codice della strada. Quando ne va della sicurezza dei bambini dovrebbero essere poste le condizioni più severe.

Come faccio a riconoscere un buon seggiolino?

Il seggiolino deve soddisfare i requisiti di sicurezza del regolamento ECE n. 44.03. Al momento dell'acquisto, fate attenzione che vi sia l'etichetta (generalmente) arancione. Il numero dell'autorizzazione deve iniziare con 03. I vecchi sistemi, che recano i numeri 02, 01 o 00 sono ancora con-



sentiti ma non andrebbero più acquistati o utilizzati.

Auto e montaggio:

- Portate con voi bambino ed auto al momento dell'acquisto, in modo da scegliere il seggiolino ottimale.
- Un montaggio corretto è di importanza vitale e riduce il rischio di lesioni di 7 volte! Quindi fatevi assistere bene al momento dell'acquisto.

Tutte le maggiori riviste per i consumatori europee riportano con regolarità i test dei seggiolini per bambini e dei sistemi di sicurezza per la protezione dei bambini in auto. Questi test sono il punto di partenza migliore per decidere bene cosa acquistare.

Per ulteriori informazioni:

www.bimbisicuri.it	www.patente.it
www.netdokter.at	www.warentest.de
www.konsument.at	www.altroconsumo.it



4.2 GRAVIDANZA

Mi allaccio la cintura di sicurezza o no?

Il codice della strada (art. 172 comma 3, lettera g) prevede l'esonero dall'uso della cintura di sicurezza per le donne in gravidanza se il medico curante lo raccomanda per iscritto. Gli esperti però non sono dello stesso parere.

E' importante che la cintura sia posizionata correttamente: la cintura addominale deve essere tenuta bassa, attorno al ventre e di fianco sull'osso iliaco. La cintura non deve essere tesa sul ventre e non deve essere troppo allentata. Se la donna scivola in basso in caso di incidente la cintura che tira verso l'alto potrebbe causare lesioni gravi alla donna e al nascituro. Inoltre lo schienale non dovrebbe essere troppo reclinato all'indietro. Negli ultimi tre mesi di gravidanza le donne dovrebbero andare in auto il meno possibile e smettere del tutto al nono mese. In questo periodo infatti il bambino è protetto da sempre meno liquido amniotico e quindi aumenta drasticamente il pericolo di lesioni in caso di incidente.

4.3 ANIMALI

In viaggio con cane e gatto

I cani o i gatti possono trasformarsi in un rischio per la sicurezza in automobile e per questo la legge prescrive come trasportare nel modo migliore i propri amici a quattro zampe. Chi si porti in macchina degli animali deve però anche provvedere al loro benessere.

Il codice della strada regola con un proprio articolo il trasporto di animali domestici. Se infatti il cane o il gatto reagiscono improvvisamente ad uno stimolo esterno mentre sono in automobile, questo può distrarre chi guida e avere conseguenze funeste.

L'articolo 169, comma 6 afferma che in un'automobile può essere trasportato solo un animale domestico „libero“. Questo animale però deve comportarsi in modo tale da non disturbare il conducente. Quindi un cane bravo, tranquillo, di medie dimensioni, può stare sul sedile posteriore. Ci sono però anche dei sistemi di cinture per cani, in modo che siano più protetti in caso di incidente.

Per i gatti la cosa è diversa: poiché sono meno prevedibili, i gatti devono comunque stare in gabbia fino alla fine del viaggio. Anche chi vuole portare con sé un cane nervoso o di dimensioni maggiori deve metterlo „dietro le sbarre“. La barriera tra conducente e cane può anche constare di una semplice rete. Anche chi abbia in auto **più di un cane** deve tenerli dietro una barriera. Si suggerisce a tal fine un dispositivo mobile. Se la barriera è fissa deve, infatti, essere approvata dalla motorizzazione civile.

Chi trasporta degli animali nella propria automobile è anche responsabile del loro benessere. Il viaggio dovrebbe innanzitutto essere il meno faticoso possibile per gli animali. Cani e gatti hanno bisogno di scendere e muoversi e di acqua fresca almeno ogni due ore di viaggio. Gli animali non devono essere mai lasciati nell'auto parcheggiata in estate; anche il finestrino lasciato leggermente aperto non può impedire che l'interno del veicolo si surriscaldi e che gli animali trovino una morte atroce.

Per ulteriori informazioni:

www.bimbisicuri.it	www.patente.it
www.netdokter.at	www.warentest.de
www.konsument.at	www.altroconsumo.it
www.oeamtc.at	www.adac.de
www.sicurauto.it	

5.1 SCOOTER, MOTOCICLI, APECAR

In sella alla libertà ...

D'estate, nel tempo libero o anche per andare al lavoro: in molti amano quel „particolare modo di viaggiare“. Ma che siano moto da strada o sportive, scooter o apecar, la sensazione di libertà non deve far dimenticare gli obblighi assicurativi, la sicurezza e l' idoneità del mezzo alla circolazione. Una rassegna normativa.

La legge 990/1969 sancisce l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per tutti i conducenti di veicoli a motore e quindi anche per i motocicli, compresi quegli „apecar“ che sono un po' un simbolo della nostra provincia.

Assicurazioni per i motocicli a due e a tre ruote

Mentre fino al 1997 vigeva il sistema assicurativo a „tariffa fissa“, oggi la maggior parte delle compagnie offre polizze „no claims discount“ („sconto in assenza di sinistro“), basate su un sistema di bonus-malus ridotto a 4 classi di merito, anziché le 18 previste per le automobili. Tuttavia non esistono tabelle comparative delle assicurazioni moto e, quel che è peggio, le compagnie assicuratrici non hanno alcun obbligo di rilasciare un attestato di rischio alla scadenza della polizza. Ciò non facilita certo il raffronto dei prezzi e ancor meno il cambio di compagnia assicuratrice. Tra teoria e pratica il divario è dunque ampio. Così come ampia è la banda di oscillazione dei prezzi delle polizze, con differenze ancor più marcate che nel caso delle RC auto. Variazioni da 200 fino a 500 euro per lo stesso tipo di copertura assicurativa non sono affatto una rarità!

Chi volesse saperne di più sulle polizze RC, sulle garanzie accessorie e sulla giungla delle clausole contrattuali troverà altre informazioni negli articoli di questo numero di KONSUMA dedicati al mondo delle automobili: i consigli e le raccomandazioni sono in fondo gli stessi.

Suggerimento

Sondare il mercato assicurativo alla ricerca della polizza migliore è impresa ardua per gli automobilisti, ma ancor più per i motociclisti. La Federazione motociclistica italiana (FMI) ha recentemente predisposto un servizio internet per aiutare gli interessati a districarsi nella selva delle offerte confrontando prezzi ed eventuali garanzie accessorie: **www.federmoto.it**.

Teneteli sempre a bordo

Il tagliando dell'assicurazione deve poter essere esibito in qualunque momento, anche se non serve esporlo sul telaio del motociclo, come avviene invece per le automobili. Altro documento da avere sempre con sé quando si viaggia è la patente!



Ai sensi dell'art. 52/1 del Codice della strada, **i motorini** sono veicoli a) dotati di un motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici e b) capaci di sviluppare una velocità fino a 45 km/h. Queste caratteristiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate. Il Codice della strada è molto chiaro al riguardo: „Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli“ (art. 52/4). E come tali devono essere dunque assicurati, mentre il conducente deve essere in possesso della patente „A“.

In caso di incidente riconducibile al superamento dei limiti di velocità e qualora il contratto assicurativo non contenga la clausola di rinuncia alla rivalsa, la famiglia del beneficiario può andare incontro a grossi problemi finanziari. La clausola deve essere espressamente indicata nel contratto assicurativo nella seguente formulazione: „La compagnia assicuratrice, in deroga alle Condizioni generali di assicurazione, rinuncia al proprio diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 18 Legge n. 990/1969, applicabile qualora il ciclomotore assicurato presenti caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 52/b del Codice della strada“.

Insistete con il vostro assicuratore affinché inserisca questa clausola nel vostro contratto oppure cercate un'altra compagnia che la accetti.

Patente per i motorini

Dal 1° luglio 2004 è stato introdotto l'obbligo del cosiddetto „patentino“ per i minori alla guida di motorini. Per questa prima fase di „rodaggio“, l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici ha invitato i suoi affiliati a rinunciare o

comunque ad avvalersi in misura limitata del diritto di rivalsa sui genitori del minore, qualora questi sia in grado di esibire la patente entro un certo periodo di tempo. I consumatori faranno comunque meglio a non affidarsi al buon cuore delle compagnie.

Foglio rosa e motocicli

L'art. 122 del codice della strada concerne il periodo di pratica e l'autorizzazione provvisoria alla guida. Esso prescrive che la pratica sia compiuta solo su strade poco trafficate e che l'istruttore/accompagnatore abbia un'età inferiore ai 60 anni (così come per la pratica di guida con l'automobile).

Regola n. 1: uso del casco e rispetto delle norme di sicurezza

L'art. 171 del codice della strada prescrive l'obbligo del casco protettivo per tutti i veicoli a due ruote e per alcuni a tre ruote. Durante la marcia, sia il conducente sia l'eventuale passeggero devono indossare e tenere regolarmente allacciato un casco omologato UE.

Le sanzioni per chi non indossa il casco mentre viaggia a bordo di un motorino o un motociclo sono diventate più severe (raddoppiate). La multa per questa violazione va da un minimo di 68,25 a un massimo di 275,10 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

Le stesse sanzioni sono previste anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza in automobile!

Quali veicoli sono esentati dall'obbligo del casco? A) Ciclomotori e motoveicoli a tre ruote (apecar, motocarrozzette ecc.) o a quattro ruote, dotati di carrozzeria chiusa; B) ciclomotori a due ruote dotati di cellula di sicurezza, nonché di sistemi di ritenuta.

I veicoli elettrici non sono soggetti all'obbligo del casco perché la velocità massima che possono raggiungere è di 25 km/h.

Basta che sia potente

Leonhard de Ferrari, da quindici anni nel mercato delle



moto, è titolare del negozio „Harley-Davidson Buell“ e rappresentante per l'Alto Adige della mitica marca.

Perché sulle strade dell'Alto Adige si verificano tanti incidenti motociclistici mortali?

Ogni anno durante la stagione motociclistica è la stessa storia e anche in Alto Adige gli incidenti con morti o feriti gravi si moltiplicano. Se però guardiamo chi provoca questi incidenti, ci accorgiamo che oltre il 70 % sono turisti poco abituati alle nostre strade. S'immagini di abitare nella Ruhr in Germania e di venire qua in vacanza con una moto di grossa cilindrata ad affrontare passi e strade dolomitiche. E ancora: oggi le moto sportive hanno una potenza praticamente ingovernabile, pari a un CV per chilogrammo. Questi bolidi passano da 0 a 100 km/h in 4 secondi, da 0 a 200 km/h in 10 secondi e toccano velocità di punta di 270-280 km/h. Guidare veicoli del genere sulle nostre strade di montagna, con il traffico che c'è, i trattori e altri mezzi talvolta male illuminati, si trasforma spesso in una trappola mortale.

Cosa significa guida sicura nel caso delle moto di grossa cilindrata?

A tutti coloro che vogliono inforcare una moto, soprattutto a chi la riprende in mano dopo tanto tempo – cosa che accade di frequente tra i motociclisti – consiglio prima di tutto di rinfrescare le nozioni di base. Qualche ora di lezione in una scuola guida non guasta di certo. In secondo luogo raccomandando l'abbigliamento protettivo: indispensabili sono un casco omologato (obbligatorio), guanti, una buona giacca di cuoio con protezioni, scarpe resistenti e antisdrucchio.

Qual è la sua esperienza in tema di „moto e assicurazione“?

Per me è una porcheria che esistano certe differenze di prezzo a parità di garanzie e di classe di merito. Spesso sento di persone che per una nuova polizza „no claims discount“ hanno sborsato fino a 700 euro, mentre altri se la sono cavata con 240 euro. Assurdo!

Links

www.federmoto.it (Federazione motociclisti italiani)

http://www.viboonline.com/motori/riviste_auto_on_line.htm (quadro riassuntivo delle riviste italiane di auto e moto)

www.noise-biker.com (sito della rivista locale per motociclisti „Noise“)

www.harley.bz.it

5.2 CAMPER

Un'assicurazione giusta e conveniente

Il modo più conveniente per assicurare camper o motorhome è quello di farsi soci di un'associazione camperisti. Queste associazioni hanno stipulato convenzioni con le compagnie assicuratrici ed offrono ai propri membri contratti assicurativi a prezzi ridotti.

Per questo tipo di veicoli è importante il fattore „peso“. Poiché l'entità del premio assicurativo nel caso di un camper è legata al suo peso, il conducente deve fare sì che il veicolo non superi il peso riportato sul libretto di circolazione. Altrimenti basta una bicicletta in più o una riserva d'acqua maggiore per far lievitare il peso del camper. Visto che certe compagnie assicuratrici prevedono nel contratto una clausola di rivalsa per incidenti con sovrappeso, questo può arrivare a costare caro. In questo caso si rifanno infatti sull'assicurato per l'importo dei danni. Quindi nel momento in cui si stipula il contratto bisogna prestare attenzione che la compagnia assicuratrice rinunci a tale clausola.

Mentre le offerte delle compagnie convenzionate sono molto vantaggiose nel caso delle assicurazioni RCA, per tutte le altre assicurazioni aggiuntive si consiglia di „confrontare e controllare“. Infatti i prezzi proprio di queste assicurazioni aggiuntive possono variare fino al 100 % o anche più! Le compagnie sfruttano in questo il fatto che per una motorhome o un camper è opportuno stipulare diverse assicurazioni aggiuntive. Il valore dei veicoli è in genere troppo alto per lasciare scoperto il rischio di furto o incendio. Per questo è ancora più importante raccogliere diverse offerte e guardarsi intorno per trovare prezzi convenienti e condizioni buone!

L'offerta dovrebbe presentare le seguenti garanzie aggiuntive:

- Garanzia per il peso aggiuntivo („peso non regolamentare“): in alcune polizze si accetta fino al 15 % di peso aggiuntivo
- Garanzia per danni a terzi durante le operazioni di carico e scarico
- Garanzia per danni a terzi in caso di incendio su terreno privato („ricorso terzi“)
- Garanzia per danni all'ambiente („danni da inquinamento“), se il camper- ad esempio - perde liquidi.
- Garanzia per danni in caso di sequestro dopo un incidente all'estero („spese per dissequestro“).

La maggior parte delle compagnie specializzate in assicurazioni per camper propongono per tutti questi rischi aggiuntivi delle offerte piuttosto favorevoli.

Inoltre chi guida un camper dovrebbe leggere con particolare attenzione gli articoli sugli incidenti all'estero (si veda a



pagina 32) e leggere quello che è stampato in piccolo sulla carta verde!

6.1 INFORMAZIONI UTILI

Glossario

ANIA - Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici www.ania.it

Rappresenta le imprese di assicurazione nei confronti delle istituzioni e nelle trattative sindacali.

Esclusioni o delimitazioni

Insieme delle ipotesi in cui la garanzia assicurativa non è operante; sono indicate da specifiche clausole contrattuali intitolate appunto „esclusioni“ o „delimitazioni“.

Invalidità permanente

Perdita ovvero diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa proficua; danno personale.

Bonus-Malus

Sistema di classi di merito e relative tariffe adottato nel ramo delle assicurazioni RC auto: si articola in 18 classi di merito (CIP) corrispondenti al grado di sinistrosità.

Broker

Vedi „mediatore“.

Modulo CID (convenzione indennizzo diretto) o modulo blu (constatazione amichevole - denuncia di sinistro)

Modulo che può essere compilato e sottoscritto da entrambe le parti coinvolte in un incidente e in base al quale le rispettive compagnie assicuratrici rimborsano i danni materiali e personali di entità non superiore a 15.000 euro;

se sottoscritto da entrambe le parti, consente di accedere al sistema di liquidazione accelerato.

Proprietario: Soggetto intestatario della registrazione al PRA, ovvero chi può certificare la legittima proprietà del veicolo.

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private: Autorità di controllo operante nel settore assicurativo.

Scadenza annuale: Data di scadenza del premio, che coincide con quella di scadenza della polizza.

Mediatore (o broker): Assicuratore che dovrebbe agire esclusivamente nell'interesse del cliente, anziché a nome e per conto di una compagnia assicuratrice. Su delega del cliente, il mediatore provvede a garantirgli la necessaria copertura assicurativa in base al suo profilo di rischio e ne rappresenta gli interessi in caso di sinistro. Il mediatore riceve una provvigione dalla compagnia assicuratrice che varia a seconda del tipo di polizza sottoscritta e pertanto potrebbe avere interesse a privilegiare determinati prodotti assicurativi rispetto ad altri.

Tutti i mediatori operanti sul mercato italiano devono essere iscritti nell'apposito albo professionale istituito dall'ISVAP. Chi avesse dei dubbi circa l'iscrizione all'albo del proprio mediatore può chiedere conferma all'ISVAP telefonando al n. 06 421331.

Valore commerciale: Valore del veicolo, IVA inclusa, tenuto conto del suo normale deprezzamento. Comprende gli accessori, nonché eventuali apparati fonoaudiovisivi incorporati. Il deprezzamento è determinato dai seguenti fattori: data della prima immatricolazione, stato di manutenzione ed usura.

Polizza: Documento attestante la stipulazione di un contratto assicurativo.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: Somma dovuta dal contraente alla compagnia assicuratrice per il rischio che essa copre in base alle condizioni contrattuali.

Quattroruote: Rivista mensile dell'editoriale Domus dedicata al mondo dell'auto; pubblica i listini relativi al valore commerciale delle automobili nuove e usate.

Rivalsa o regresso: Importante diritto sancito da apposita clausola che, nei casi stabiliti, riconosce all'assicuratore, per legge e per contratto, il diritto a rivalersi sul contraente o sul proprietario del veicolo, ovvero a recuperare da costui la somma versata a terzi a titolo di risarcimento.

Rischio: Probabilità del verificarsi delle ipotesi previste dal contratto.

Attestato di rischio: Viene rilasciato alla scadenza annuale della polizza RC auto. Riporta un elenco dei sinistri

degli ultimi cinque anni e l'attuale classe bonus-malus d'appartenenza. Importante per il contraente ai fini dell'attestazione della propria classe bonus-malus e del relativo premio assicurativo, qualora egli decida di cambiare compagnia assicuratrice.

Danni materiali: Danni a cose o ad animali.

Franchigia: Somma stabilita contrattualmente o percentuale del danno che rimane a carico del contraente o del beneficiario.

Codice della Strada: Sottinteso è il „Nuovo Codice della Strada“ approvato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni degli anni 1993, 1994, 1997, 1998 e 2003 (v. www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/)

Fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Su questo si fonda il diritto al risarcimento. (responsabilità extracontrattuale)

UCI – Ufficio Centrale Italiano: Ufficio al quale indirizzare le richieste di risarcimento danni in caso di sinistro provocato da un veicolo estero o occorso all'estero.

Contraente e beneficiario: Il contraente è la persona fisica o giuridica che sottoscrive un contratto d'assicurazione; il beneficiario è la persona che mediante la polizza RC auto vede coperta la sua responsabilità civile in caso di sinistro. Quasi sempre i due soggetti coincidono.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata (massimale): Importo convenuto contrattualmente, che rappresenta il massimo della somma erogata dalla compagnia assicuratrice per un sinistro.

Diritto civile: Termine indicante il corpus di leggi che disciplinano i rapporti tra soggetti di diritto privato (aziende o persone).